SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 137° — Numero 236**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 8 ottobre 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 31 luglio 1996, n. 523.

Regolamento concernente la composizione dell'osservatorio per la dispersione scolastica.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art 1, comma 3-*bis*, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1994, n. 496, che istituisce, presso il Ministero della pubblica istruzione, l'osservatorio per la dispersione scolastica, composto dai rappresentanti degli organismi nazionali, regionali e locali competenti in materia, con compiti di valutazione degli interventi attuati e dei risultati conseguiti;

Considerato che il predetto art. 1, comma 3-*bis*, del decreto-legge 10 giugno 1994, convertito con legge 8 agosto 1994, n. 496, stabilisce altresì che l'osservatorio è presieduto dal Ministro della pubblica istruzione il quale ne determina la composizione con proprio regolamento, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto l'art. 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 21 marzo 1996;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 3145/BL del 25 luglio 1996);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'osservatorio per la dispersione scalastica, istituito presso il Ministero della pubblica istruzione dall'art. 1, comma 3-*bis*, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 370, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 496, ha durata triennale.

2. L'osservatorio è presieduto dal Ministro della pubblica istruzione o da un vice presidente designato dal Ministro stesso anche al di fuori dei suoi componenti, ed è composto da:

1) un rappresentante del Ministero dell'interno;

2) un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;

3) un rappresentante del Ministero della sanità;

4) un rappresentante del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale;

5) cinque rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

6) il vice presidente del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

7) un rappresentante della Conferenza dei presidenti degli I.R.R.S.A.E.;

8) il dirigente dell'ufficio studi, bilancio e programmazione del Ministero della pubblica istruzione;

9) un provveditore agli studi designato dalla associazione nazionale dei provveditori agli studi con particolari esperienze afferenti alla prevenzione e alla lotta al fenomeno della dispersione scolastica;

10) tre rappresentanti delle associazioni professionali dei docenti;

11) due rappresentanti delle associazioni professionali dei capi d'istituto;

12) tre rappresentanti delle associazioni dei genitori;

13) due ispettori tecnici designati dal Ministro della pubblica istruzione, con particolari competenze in materia di prevenzione della dispersione scolastica;

14) tre esperti designati dal Ministro della pubblica istruzione.

3. L'osservatorio è validamente costituito nel caso in cui vi sia almeno la metà dei suoi componenti.

4. Alle sedute dell'osservatorio possono partecipare, su convocazione del presidente ovvero per deliberazione adottata a maggioranza, e senza diritto di voto, eventuali rappresentanti di organismi, enti o associazioni nazionali di particolare rilevanza nel campo socio-pedagogico o giuridico-sociale, o altri esperti, nonchè rappresentanti dell'associazionismo studentesco, per contribuire alle finalità istitutive.

Art. 2.

1. L'osservatorio si avvale della collaborazione dell'ufficio studi, bilancio e programmazione del Ministero della pubblica istruzione.

2. Presso il predetto ufficio studi, bilancio e programmazione, è istituita una segreteria tecnico-scientifica, alle dirette dipendenze del dirigente dell'ufficio medesimo, con specifici compiti di ricerca, studio e documentazione per l'osservatorio, anche al fine di assicurare i necessari collegamenti ai diversi livelli con gli organismi periferici ed interistituzionali, ed una segreteria amministrativa, con il compito di provvedere a tutti gli adempimenti necessari e conseguenti al funzionamento dell'osservatorio.

Art. 3.

1. L'osservatorio si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Ministro della pubblica istruzione presso l'ufficio studi, bilancio e programmazione.

2. Per la validità delle riunioni è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti in carica.

Art. 4.

1. Il funzionamento e la partecipazione all'osservatorio non determinano oneri aggiuntivi a carico dell'amministrazione dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 31 luglio 1996

Il Ministro: BERLINGUER

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1996
Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 207

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 1, comma 3-*bis*, del D.L. n. 370/1994, (Interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica) convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge n. 396/1994 è il seguente: «È istituito presso il Ministero della pubblica istruzione, l'osservatorio per la dispersione scolastica, composto dai rappresentanti degli organismi nazionali, regionali e locali competenti in materia, con compiti di valutazione degli interventi attuati e dei risultati conseguiti. L'osservatorio è presieduto dal Ministro della pubblica istruzione o da un suo rappresentante. Il Ministro ne determina la composizione con proprio regolamento, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. L'osservatorio si avvale della collaborazione dell'ufficio studi e programmazione del Ministero. L'istituzione e il funzionamento del predetto osservatorio non determinano oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina delle attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali e interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 1, comma 3-*bis*, del D.L. n. 370/1994 convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge n. 496/1994, si veda in nota alle premesse.

96G0536

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 settembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa «Latteria sociale San Michele», in San Vero Milis.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze ispettive eseguite dall'ufficio provinciale del lavoro di Oristano, nei confronti della società cooperativa «Latteria sociale San Michele», con sede in San Vero Milis (Oristano), risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione;

Preso atto che l'ente non ha provveduto al deposito dei bilanci dalla sua costituzione;

Considerato che il sodalizio non è in grado di conseguire gli scopi sociali;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Latteria sociale San Michele», con sede in San Vero Milis (Oristano), di cui alla deliberazione di fusione di società cooperative, per atto a rogito del notaio dott. Benedetto Mura di Oristano, in data 8 ottobre 1966, repertorio 15557, fasc. 10438, registro delle società n. 503 del tribunale di Oristano, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il rag. Giorgio Mocci, nato a Marrubiu (Oristano) il 3 marzo 1959 e residente in Oristano, via dei Nuraghi n. 1 - Nuraxieddu, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Roma, 16 settembre 1996

Il Ministro: TREU

96A6543

DECRETO 23 settembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Renato Simoni, in Verona.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI VERONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

Le società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa edilizia Renato Simoni, con sede in Verona, vicolo Terrà n. 7, costituita per rogito notaio Cazzola Giulio in data 20 ottobre 1952, rep. n. 8077, reg. soc. n. 3390, tribunale di Verona - BUSC n. 96/42471.

Copia del presente provvedimento è inviata:

al legale rappresentante della società cooperativa;

al presidente del collegio sindacale;

al tribunale di Verona;

alla prefettura di Verona;

all'ufficio del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Verona;

all'ufficio delle imposte dirette;

al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti.

Verona, 23 settembre 1996

Il dirigente: PISA

96A6517

DECRETO 27 settembre 1996.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ALESSANDRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precedenti articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

Le cooperative edilizie sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalla legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

1) società cooperativa edilizia «Cassanese - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cassano Spinola, costituita per rogito notar Giacomo Vexina in data 21 maggio 1982, rep. n. 26910, reg. soc. n. 1507, tribunale di Tortona - BUSC n. 1277/192473;

2) società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Mercurio tra impiegati statali Alessandria - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Alessandria, costituita per rogito notar Sergio Laguzzi in data 23 ottobre 1962, rep. n. 827, reg. soc. n. 4822, tribunale di Alessandria - BUSC n. 141/74998;

3) società cooperativa edilizia «Grazia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Tortona, costituita per rogito notar Vincenzo Esposito in data 25 gennaio 1978, rep. n. 4308/1206, reg. soc. n. 956, tribunale di Tortona - BUSC n. 1120/156606;

4) società cooperativa edilizia «Edilizia vignalese - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Vignale Monferrato, costituita per rogito notar Armando Aceto in data 28 settembre 1979, rep. n. 30795, reg. soc. n. 2818, tribunale di Casale Monferrato - BUSC n. 1198/172087;

5) società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia pontecuronese - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pontecurone, costituita per rogito notar Marziano Carnevale Ricci in data 18 giugno 1990, rep. n. 6348, reg. soc. n. 3068, tribunale di Tortona - BUSC n. 1454/248516.

Alessandria, 27 settembre 1996

Il direttore reggente: MARENCO

96A6516

DECRETO 30 settembre 1996.

Approvazione della deliberazione dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo n. 60/96 del 14 febbraio 1996 concernente miglioramenti al nuovo sistema di versamento dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vsto l'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, sulla delegificazione di talune disposizioni di legge e regolamenti in materia previdenziale, interessanti le gestioni dell'INPS e dell'INAIL;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito nella legge 12 novembre 1988, n. 492, che ha esteso le disposizioni di cui all'art. 10 della legge 29 febbraio 1988, n. 48, citata, a tutti gli enti di previdenza ed assistenza disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, che ha istituito l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) svolgente i compiti già attribuiti alla Cassa marittima adriatica, alla Cassa marittima tirrena e alla Cassa marittima meridionale, per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare;

Vista la delibera n. 60/96 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto di previdenza del settore marittimo (IPSEMA) nella riunione del 14 febbraio 1996;

Vista la conforme deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri in data 8 agosto 1996;

Decreta:

È approvata la delibera n. 60/96 adottata dal consiglio di amministrazione dell'IPSEMA in data 14 febbraio 1996, in materia di versamenti di premi relativi all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

La predetta delibera, nel testo allegato, costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, con il relativo allegato, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 1996

Il Ministro: TREU

ALLEGATO

ISTITUTO DI PREVIDENZA PER IL SETTORE MARITTIMO IPSEMA

Deliberazione n. 60/96

OGGETTO: Versamenti premi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (art. 10 della legge n. 48/1988).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(*Seduta del 14 febbraio 1996*)

Visto l'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, che attribuisce al consiglio di amministrazione, tra l'altro, potestà di deliberare i regolamenti di cui all'art. 10 della legge 29 febbraio 1988, n. 48, e quindi di delegificare le procedure relative all'accertamento, riscossione e accreditamento della contribuzione e dei premi;

Vista la deliberazione n. 92 in materia di delegificazione delle norme relative alla riscossione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali (articoli 28 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/65), adottata dal consiglio di amministrazione dell'I.N.A.I.L. ed approvata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale il 13 dicembre 1989;

Considerato che già tra le soppresse Casse marittime era stato concordato in data 15 febbraio 1990 di procedere alla delegificazione degli articoli 28 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che il consiglio di amministrazione della soppressa Cassa marittima adriatica in data 18 maggio 1990 aveva deliberato in merito e che la relativa delibera era stata approvata con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 30 maggio 1991;

Considerato inoltre che successivamente, in data 17 febbraio 1995 era stata adottata dal commissario dott. Del Mese ulteriore deliberazione in materia, onde uniformare la relativa normativa in occasione dell'entrata in vigore della gestione unificata dell'IPSEMA;

Atteso che con la modifica degli articoli 28 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, viene realizzata una congrua anticipazione sui tempi di pagamento dei conguagli dei premi assicurativi, nonché un'anticipazione dei tempi di chiusura del bilancio consuntivo e lo snellimento delle procedure operative degli uffici;

Ritenuta l'opportunità di confermare, reiterandola, la predetta delibera commissariale ed inviare la nuova deliberazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'approvazione, affinché possa entrare in vigore per il prossimo esercizio finanziario e cioè dal 1° gennaio 1997;

Vista la relazione del dirigente dell'area assicurazione e vigilanza;

Su proposta del direttore generale;

Delibera

le seguenti modifiche al testo del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per gli effetti concernenti le attribuzioni dell'IPSEMA:

1. L'art. 28 è modificato come segue:

«I premi o contributi di assicurazione debbono essere versati dai datori di lavoro all'Istituto assicuratore anticipatamente con le modalità e nei termini di cui all'art. 44 — così come modificato dal successivo punto 2) — e seguenti, per la durata di un anno solare o per la minor durata dei lavori, sulla base dell'importo delle retribuzioni che si presume saranno corrisposte dal datore di lavoro durante l'anno o durante il periodo di tempo al quale si riferiscono i premi o contributi medesimi.

La determinazione del premio anticipato è effettuata come segue:

a) per il primo pagamento del premio, afferente il periodo assicurativo decorrente dall'inizio dell'attività al 31 dicembre e per il pagamento del premio del primo anno solare successivo, in base alle retribuzioni presunte dichiarate nella denunzia d'esercizio;

b) per il pagamento delle rate di premio degli anni solari successivi al primo anno solare intero, in base alle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno precedente, che si considerano come presunte.

Il datore di lavoro provvede direttamente al calcolo delle rate di premio anticipato relative agli anni solari sulla base delle retribuzioni presunte. Entro il 31 dicembre l'istituto assicuratore comunica al datore di lavoro gli altri elementi necessari per il calcolo.

Il datore di lavoro deve comunicare all'istituto assicuratore, nel termine di trenta giorni successivi alla scadenza del periodo assicurativo, l'ammontare delle retribuzioni effettivamente pagate durante detto periodo, salvo i controlli che l'istituto creda di disporre.

La regolazione del premio alla scadenza del periodo assicurativo è calcolata dal datore di lavoro in base alle retribuzioni effettivamente corrisposte durante l'anno e versata con le modalità e nei termini di cui all'art. 44, così come modificato dal successivo punto 2).

Il datore di lavoro, se per il periodo di tempo per il quale deve essere anticipato il premio presuma di erogare retribuzioni inferiori a quelle effettivamente corrisposte nell'anno precedente, potrà calcolare la rata premio sul minore importo delle retribuzioni stesse dandone comunicazione motivata all'istituto assicuratore entro il 30 novembre, salvo i controlli che l'istituto assicuratore stesso intenda disporre.

Se durante il periodo di tempo per il quale è stato anticipato il premio o contributo l'istituto assicuratore accerta che l'ammontare delle retribuzioni corrisposte supera quello delle retribuzioni presunte in base al quale fu anticipato il premio o contributo, l'istituto assicuratore medesimo può richiedere il versamento di un'ulteriore quota di premio o contributo.

In caso di mancato invio della dichiarazione delle retribuzioni entro i termini di cui al comma 4, l'istituto assicuratore può o procedere direttamente all'accertamento delle retribuzioni, addebitando al datore di lavoro le spese sostenute per l'accertamento stesso, o effettuare la liquidazione del premio dovuto, sia per la regolazione sia per la rata anticipata, in base al doppio delle retribuzioni presunte dell'ultimo periodo assicurativo. Restano impregiudicati i diritti dell'istituto assicuratore sia per il premio sia per le somme aggiuntive, anche nel caso che da successivi accertamenti risultasse dovuto un premio superiore a quello già richiesto o riscosso».

2 L'art. 44 è modificato come segue:

«Il primo pagamento del premio di assicurazione deve essere effettuato in via anticipata entro la data di inizio dei lavori.

Il pagamento della rata di premio per gli anni solari successivi deve essere effettuato dal datore di lavoro entro il 20 febbraio dell'anno a cui la rata si riferisce; contestualmente il datore di lavoro deve effettuare il pagamento della regolazione del premio relativo al periodo assicurativo precedente.

Ove risulti un conguaglio a favore del datore di lavoro, questi lo può detrarre dalla rata anzidetta; sono escluse detrazioni per titoli diversi e per titoli relativi ad anni precedenti a quello cui si riferisce la regolazione. Ove risulti un ulteriore conguaglio di premi a favore del datore di lavoro, l'Istituto effettua il rimborso entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 28, salvo i controlli che l'Istituto medesimo intenda disporre.

Entro il 20 del mese successivo a quello di comunicazione fatta dall'Istituto assicuratore, debbono essere pagate dal datore di lavoro le quote residue di premio risultanti da rettifiche dei conteggi nonché le differenze supplementari determinate da variazioni di rischio, da variazioni o rettifiche delle retribuzioni, da accertamenti ispettivi e quanto altro dovuto all'Istituto.

L'Istituto assicuratore non è tenuto a rammentare al datore di lavoro le date delle singole scadenze».

Le disposizioni di cui alla presente delibera entrano in vigore dal 1° gennaio 1997 e sono abrogate tutte le norme di legge e di regolamento con esse incompatibili.

La presente deliberazione è approvata all'unanimità.

Il presidente: FAMILIARI

Il segretario: DE VIVO

96A6499

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 2 ottobre 1996.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° aprile 1995, 1° ottobre 1995 e 1° aprile 1996, relativamente alle cedole con godimento 1° ottobre 1996 e scadenza 1° aprile 1997.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 593437/301 del 29 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 1995, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° aprile 1995, sottoscritti per l'importo di lire 21.250 miliardi;

n. 594373/311 del 26 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 5 ottobre 1995, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° ottobre 1995, sottoscritti per l'importo di lire 16.811.945 milioni;

n. 786758/320 del 25 marzo 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 1996, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° aprile 1996, sottoscritti per l'importo di lire 15.652.695 milioni;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevede che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero del tesoro;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° ottobre 1996 e scadenza 1° aprile 1997;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento 1° ottobre 1996 relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse è accertato nella misura del 4,30% il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° aprile 1997:

CCT settennali 1° aprile 1995 emessi per lire 21.250.000.000.000, cedola n. 4;

CCT settennali 1° ottobre 1995 emessi per lire 16.811.945.000.000, cedola n. 3;

CCT settennali 1° aprile 1996 emessi per lire 15.652.695.000.000, cedola n. 2.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 2.309.729.520.000, così ripartita:

L. 913.750.000.000 per i CCT settennali 1° aprile 1995;

L. 722.913.634.625 per i CCT settennali 1° ottobre 1995;

L. 673.065.885.375 per i CCT settennali 1° aprile 1996,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, corrispondente al capitolo 4691 per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 1996

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

96A6541

DECRETO 2 ottobre 1996.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° maggio 1991, 1° novembre 1991, 1° maggio 1992, 1° novembre 1992 e 1° maggio 1993, relativamente alle cedole con godimento 1° novembre 1996 e scadenza 1° maggio 1997.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 348574/238 del 19 aprile 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 21 maggio 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° maggio 1991, sottoscritti per l'importo di lire 9.500 miliardi;

n. 349365/249 del 22 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 26 ottobre 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° novembre 1991, sottoscritti per l'importo di lire 9.500 miliardi;

n. 825479/260 del 21 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 1992, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° maggio 1992, sottoscritti per l'importo di lire 10.000 miliardi;

n. 826150/268 del 23 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 10 novembre 1992, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° novembre 1992, sottoscritti per l'importo di lire 9.000 miliardi;

n. 100500/276 del 22 aprile 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1993, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° maggio 1993, sottoscritti per l'importo di lire 4.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministero del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° novembre 1996 e scadenza 1° maggio 1997;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento 1° novembre 1996, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° maggio 1997, è determinato nella misura del 4,55%, per tutti i certificati di credito sottoindicati:

CCT settennali 1° maggio 1991 emessi per lire 9.500 miliardi, cedola n. 12;

CCT settennali 1° novembre 1991 emessi per lire 9.500 miliardi, cedola n. 11;

CCT settennali 1° maggio 1992 emessi per lire 10.000 miliardi, cedola n. 10;

CCT settennali 1° novembre 1992 emessi per lire 9.000 miliardi, cedola n. 9;

CCT settennali 1° maggio 1993 emessi per lire 4.000 miliardi, cedola n. 8.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 1.910.895.000.000, così ripartite:

L. 432.226.250.000 per i CCT settennali 1° maggio 1991;

L. 432.226.250.000 per i CCT settennali 1° novembre 1991;

L. 454.975.000.000 per i CCT settennali 1° maggio 1992;

L. 409.477.500.000 per i CCT settennali 1° novembre 1992;

L. 181.990.000.000 per i CCT settennali 1° maggio 1993,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, corrispondente al capitolo 4691 dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 1996

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

96A6542

DECRETO 3 ottobre 1996.

Determinazione, per il periodo 1° settembre 1996-31 agosto 1997, della misura del tasso di interesse di mora da applicare ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 35 del «Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, che demanda ai Ministri del tesoro e dei lavori pubblici di accertare annualmente, con proprio decreto, la misura del tasso di interesse di mora, da applicarsi ai sensi del primo e del secondo comma dello stesso art. 35 e del terzo comma del successivo art. 36;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1995, n. 385, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Visto il proprio decreto in data 29 settembre 1995 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 236 del 9 ottobre 1995), con il quale la misura del tasso del predetto interesse di mora è stata fissata al 12,50% per il periodo 1° settembre 1995-31 agosto 1996;

Considerato che occorre provvedere all'accertamento del tasso di interesse di mora da applicarsi nel periodo 1° settembre 1996-31 agosto 1997;

Visti i tassi di interesse applicati al 31 agosto 1996 dalle aziende di credito alla clientela primaria sui crediti in bianco utilizzati in conto corrente;

Decreta:

La misura del tasso di mora, da applicarsi ai sensi e per gli effetti degli articoli 35, primo e secondo comma, e 36, terzo comma, del «Capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, è fissata, per il periodo 1° settembre 1996-31 agosto 1997, all'11,75%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 1996

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

Il Ministro dei lavori pubblici
DI PIETRO

96A6518

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 8 agosto 1996.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze delle produzioni animali.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni, ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica ed organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, rècante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione dell'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in scienze delle produzioni animali, di cui alla tabella XXXI-*ter* allegata al predetto regio decreto n. 1652/1938;

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale;

Sentito l'ordine dei dottori agronomi e forestali;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, la laurea in scienze delle produzioni animali muta denominazione in laurea in scienze e tecnologie delle produzioni animali.

Art. 2.

La tabella XXXI-*ter* allegata al citato regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante l'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze delle produzioni animali è soppressa e sostituita dalla nuova tabella XXXI-*ter*, allegata al presente decreto e di cui fa parte integrante.

Art. 3.

La tabella II annessa al predetto regio decreto n. 1652/1938 è modificata nel senso che le facoltà di agraria e medicina veterinaria possono rilasciare la laurea in scienze e tecnologie delle produzioni animali.

Art. 4.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, le università adegueranno l'ordinamento del corso di laurea in scienze delle produzioni animali, istituito presso la propria sede, a quello stabilito dall'allegata tabella XXXI-*ter*, con le procedure di cui all'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Art. 5.

Quando le facoltà si saranno adeguate all'ordinamento di cui all'allegata tabella, gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento del rispettivo corso di laurea.

Le facoltà, inoltre, sono tenute a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti optino per il nuovo ordinamento.

L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso di studi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 1996

p. *Il Ministro:* GUERZONI

Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1996
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 185

ALLEGATO

TABELLA XXXI-*ter*

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI ANIMALI

Art. 1.

Presso la facoltà di agraria e presso la facoltà di medicina veterinaria può essere istituito il corso di laurea in scienze e tecnologie delle produzioni animali. Il corso di laurea può essere istituito anche presso una delle due facoltà con il concorso dell'altra. In tal caso le autorità accademiche dell'Università stabiliranno le modalità e gli organi per la gestione del corso di laurea. L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

Art. 2.

Affinità

Il corso di laurea in scienze e tecnologie delle produzioni animali è dichiarato affine ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma delle facoltà di agraria e di medicina veterinaria.

Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario e di diploma di laurea della facoltà di agraria e di medicina veterinaria e da quelli di altre facoltà al corso di laurea in scienze e tecnologie delle produzioni animali, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. Le facoltà potranno riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea. Le facoltà indicheranno, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. I consigli di facoltà indicheranno inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea ad un corso di diploma universitario, i consigli di facoltà riconosceranno gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità ai fini della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicheranno il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Art. 3.

Articolazione del corso degli studi

La durata degli studi del corso di laurea in scienze e tecnologie delle produzioni animali è fissata in cinque anni. Ciascuno dei cinque anni di corso può essere articolato in periodi didattici più brevi.

L'impegno didattico complessivo è di 3300 ore; di queste almeno 400 devono essere riservate alla preparazione della tesi di laurea ed al tirocinio applicativo.

L'attività didattico-formativa del corso di laurea comprende didattica teorico-formale e didattica teorico-pratica. L'attività teorico-pratica è comprensiva di esercitazioni, laboratori, seminari, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati e progetti, preparazione della tesi sperimentale.

Parte dell'attività didattica teorico-pratica potrà essere svolta anche presso qualificate strutture esterne, italiane o straniere, pubbliche o private, con le quali siano stipulate apposite convenzioni o programmi di scambio.

Ai sensi del secondo comma, lettera *d)*, dell'art. 9 della legge n. 341/1990, l'ordinamento didattico nazionale è articolato in aree disciplinari, di cui al successivo art. 6. Nell'organizzare il piano degli studi le facoltà attiveranno corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari e/o integrati. Un corso di insegnamento ha una durata di circa 100 ore, comprensive di tutte le attività didattiche. Per motivate esigenze didattiche è possibile svolgere corsi aventi una durata minima di circa 50 ore. I corsi integrati sono costituiti da un massimo di tre moduli; i docenti di ciascun modulo fanno parte della commissione di esame.

Il numero di corsi di insegnamento sarà non inferiore a 25 né superiore a 28, con un ugual numero di prove finali di esame.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea occorre aver superato le prove di valutazione relative ai corsi previsti nel piano di studio. Inoltre, prima dell'iscrizione al quarto anno di corso lo studente deve presentare una certificazione, rilasciata dal centro linguistico di ateneo, ove esistente, da cui risulti il superamento della prova di conoscenza al livello «intermedio I» di una lingua straniera tra quelle stabilite dalla facoltà. La facoltà può eventualmente riconoscere certificazioni rilasciate da altre istituzioni, anche straniere. In assenza di una adeguata certificazione, la facoltà istituirà una prova di accertamento.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi di laurea sperimentale, di ricerca o di progettazione.

Art 4.

Manifesto degli studi

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiali del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art 11 della legge n 341/1990

In particolare il consiglio di facoltà.

a) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) e le relative denominazioni;

b) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra gli insegnamenti che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività pratiche,

c) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad un medesimo corso integrato,

d) indica il numero dei corsi o, più specificamente, i corsi di insegnamento di cui lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza ed avere superato la relativa prova di valutazione al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa altresì le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 5

Docenza

La copertura dei corsi attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo afferenti ai settori scientifico-disciplinari indicati nell'ordinamento didattico e ai professori di ruolo di settori ritenuti dalla facoltà affini, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto.

Art 6.

Aree disciplinari ed impegno didattico minimo

L'articolazione del corso di studi per conseguire la laurea in scienze e tecnologie delle produzioni animali comprende obbligatoriamente le seguenti aree disciplinari, con il numero minimo di ore per ciascuna specificato:

Matematica, statistica e informatica (ore 150)

Settori. A02A (Analisi matematica), A02B (Probabilità e statistica matematica), A04A (Analisi numerica), A04B (Ricerca operativa), S01A (Statistica). S01B (Statistica per la ricerca sperimentale), K05A (Sistemi di elaborazione delle informazioni), K05B (Informatica); F01X (Statistica medica)

Fisica (ore 50)

Settori. B01B (Fisica)

Chimica (ore 150).

Settori C01A (Chimica analitica), C03X (Chimica generale ed inorganica), C05X (Chimica organica). C06X (Chimica).

Biologia (ore 150)

Settori. E01A (Botanica), E01B (Botanica sistematica), E01C (Biologia vegetale applicata), E02A (Zoologia), E02B (Anatomia comparata e citologia); V30A (Anatomia degli animali domestici); G06A (Entomologia agraria)

Biochimica generale e applicata (ore 100)

Settori· E05A (Biochimica), E05B (Biochimica clinica)

Genetica (ore 100).

Settori E11X (Genetica), G09A (Zootecnica generale e miglioramento genetico), G04X (Genetica agraria).

Anatomia e fisiologia degli animali domestici (ore 200)

Settori: V30A (Anatomia degli animali domestici), V30B (Fisiologia degli animali domestici).

Microbiologia generale e applicata (ore 100).

Settori· G08B (Microbiologia agro-alimentare ed ambientale); V32A (Malattie infettive degli animali domestici).

Agronomia, coltivazioni, produzione e conservazione dei foraggi (ore 150).

Settori G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee).

Ingegneria applicata alle produzioni animali (ore 150).

Settori: G05A (Idraulica agraria e forestale); G05B (Meccanica agraria); G05C (Costruzioni e impianti tecnici per l'agricoltura).

Nutrizione ed alimentazione animale (ore 100).

Settori: G09B (Nutrizione e alimentazione animale).

Miglioramento genetico animale (ore 100).

Settori. G09A (Zootecnica generale e miglioramento genetico).

Tecnologie dell'allevamento e delle produzioni animali (ore 300).

Settori G09C (Zootecnica speciale); G09D (Zoocolture).

Economia ed estimo (ore 350).

Settori: G01X (Economia e estimo rurale)

Igiene delle produzioni animali (ore 250).

Settori V31A (Patologia generale e anatomia patologica veterinaria); V32A (Malattie infettive degli animali domestici), V32B (Parassitologia e malattie parassitarie degli animali domestici); V43B (Clinica ostetrica e veterinaria).

Industrie e tecnologie alimentari dei prodotti di origine animale (ore 100).

Settori G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agro alimentari), V31B (Ispezione degli alimenti di origine animale)

Le rimanenti ore sono destinate dalla facoltà alla eventuale definizione di profili professionali specifici, o ad attività di tirocinio, o alla integrazione della formazione di base o professionale, prevedendo anche possibilità di scelta per gli studenti.

p *Il Ministro dell'università*
e della ricerca scientifica e tecnologica
GUERZONI

96A6500

DECRETO 8 agosto 1996.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze dell'amministrazione.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica ed organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 16 novembre 1995 relativo alla tabella III-*bis*, concernente il corso di laurea in scienze dell'amministrazione, dell'ordinamento didattico universitario;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale in merito alla correzione di alcuni errori materiali nella suddetta tabella;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla modifica del già citato decreto ministeriale 31 maggio 1995;

Decreta:

L'art. 3 della tabella III-*bis* relativa al corso di laurea in scienze dell'amministrazione, allegata al decreto ministeriale 31 maggio 1995 citato nelle premesse, al punto 5, n. 4), va modificato nel senso che, al posto della sigla S02B, va inserita la sigla S03B.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 1996

p. *Il Ministro:* GUERZONI

Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1996
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 183

96A6501

DECRETO 8 agosto 1996.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in giurisprudenza.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica ed organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 14 novembre 1995 relativo alla modifica della tabella III, concernente i corsi di studio della facoltà di giurisprudenza dell'ordinamento didattico universitario;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale in merito alla correzione di alcuni errori materiali nella suddetta tabella;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla modifica del già citato decreto ministeriale 31 maggio 1995;

Decreta:

L'art. 5 della tabella III relativa ai corsi di studio della facoltà di giurisprudenza, così come modificata dal decreto ministeriale 31 maggio 1995 citato nelle premesse, è rettificato come segue:

alla lettera A) n. 16 la sigla N16X va sostituita con N18X ed alla lettera B) «per le altre aree», punto 3 la sigla Q05X va sostituita con le sigle: Q05B, Q05C, Q05D, Q05E, Q05F e Q05G.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 1996

p. *Il Ministro:* GUERZONI

Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1996
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 181

96A6504

DECRETO 8 agosto 1996.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario in scienza dei materiali.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica ed organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993 concernente il diploma universitario in scienza dei materiali, tabella VII dell'ordinamento didattico universitario;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale in merito alla correzione di alcuni errori materiali nella suddetta tabella;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla modifica del già citato decreto ministeriale 21 aprile 1993;

Decreta:

Nella tabella VII relativa al corso di diploma universitario in scienza dei materiali al secondo comma, relativo alla formazione professionale e tirocinio dell'art. 5 il raggruppamento P02C, riguardante Economia e amministrazione aziendale, va corretto con P02D.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 1996

p. *Il Ministro:* GUERZONI

Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1996
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 184

96A6502

DECRETO 8 agosto 1996.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al diploma universitario di operatore della pubblica amministrazione.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica ed organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 16 novembre 1995 relativo alla tabella III-*ter*, concernente il diploma universitario di operatore della pubblica amministrazione, dell'ordinamento didattico universitario;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale in merito alla correzione di alcuni errori materiali nella suddetta tabella;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla modifica del già citato decreto ministeriale 31 maggio 1995;

Decreta:

All'art. 3 della tabella III-*ter* del diploma universitario di operatore della pubblica amministrazione, al punto 2, n. 2), al posto della sigla B02X vanno inserite le seguenti sigle: P01E, S01A, S02X e S03B.

All'art. 3, al punto 3, la sigla B04A va sostituita con quella S04A.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 1996

p. *Il Ministro:* GUERZONI

Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1996
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 182

96A6503

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 23 settembre 1996.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera pisana «Spedali riuniti di S. Chiara» di Pisa ad espletare le attività di trapianto di segmenti valvolari e vascolari da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera pisana «Spedali riuniti di S. Chiara» di Pisa in data 22 maggio 1996 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di segmenti valvolari e vascolari da cadavere a scopo terapeutico presso l'azienda ospedaliera pisana «Spedali riuniti di S. Chiara» di Pisa;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 5 settembre 1996, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera pisana «Spedali riuniti di S. Chiara» di Pisa è autorizzata ad espletare attività di trapianto di segmenti valvolari e vascolari da cadavere a scopo terapeutico prelevati in Italia o importati gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di segmenti valvolari e vascolari devono essere eseguite presso le sale operatorie dell'unità operativa di cardiochirurgia e chirurgia generale e vascolare dell'azienda ospedaliera pisana «Spedali riuniti di S. Chiara» di Pisa.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di segmenti valvolari e vascolari devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Bortolotti prof. Uberto, responsabile dell'unità operativa di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera pisana «Spedali riuniti di S. Chiara» di Pisa;

Milano dott. Aldo, ricercatore universitario dell'azienda ospedaliera pisana «Spedali riuniti di S. Chiara» di Pisa;

Borzoni dott. Giancarlo, aiuto corresponsabile ospedaliero dell'azienda ospedaliera pisana «Spedali riuniti di S. Chiara» di Pisa;

Verunelli dott. Francesco, aiuto corresponsabile ospedaliero dell'azienda ospedaliera pisana «Spedali riuniti di S. Chiara» di Pisa;

Benedetti dott. Marco, aiuto corresponsabile ospedaliero dell'azienda ospedaliera pisana «Spedali riuniti di S. Chiara» di Pisa;

De Luca dott. Doriano, aiuto corresponsabile ospedaliero dell'azienda ospedaliera pisana «Spedali riuniti di S. Chiara» di Pisa;

Scioti dott. Giovanni, aiuto corresponsabile ospedaliero dell'azienda ospedaliera pisana «Spedali riuniti di S. Chiara» di Pisa;

Levantino dott. Maurizio, assistente ospedaliero dell'azienda ospedaliera pisana «Spedali riuniti di S. Chiara» di Pisa;

Anastasio dott. Gerardo, assistente ospedaliero dell'azienda ospedaliera pisana «Spedali riuniti di S. Chiara» di Pisa;

Pratali dott. Stefano, assistente ospedaliero dell'azienda ospedaliera pisana «Spedali riuniti di S. Chiara» di Pisa.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di segmenti valvolari e vascolari.

Art. 6.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera pisana «Spedali riuniti di S. Chiara» di Pisa è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 1996

Il dirigente generale: D'ARI

96A6483

DECRETO 23 settembre 1996.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera di Careggi di Firenze ad espletare le attività di trapianto di homograft vascolari e/o valvolari da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda opedaliera di Careggi di Firenze in data 13 luglio 1996 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di homograft vascolari e/o valvolari da cadavere a scopo terapeutico presso l'azienda ospedaliera di Careggi di Firenze;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 11 settembre 1996, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera di Careggi di Firenze è autorizzata ad espletare attività di trapianto di homograft vascolari e/o valvolari da cadavere a scopo terapeutico prelevati in Italia o importati gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di homograft vascolari e/o valvolari devono essere eseguite presso il nuovo gruppo operatorio del padiglione di chirurgia generale del policlinico Careggi di Firenze.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di homograft vascolari e/o valvolari devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Vaccari prof. Marino, primario ospedaliero - direttore dell'unità operativa cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera di Careggi di Firenze;

Calamai dott. Giancarlo, aiuto ospedaliero della unità operativa cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera di Careggi di Firenze;

Alajmo dott. Franco, aiuto ospedaliero dell'unità operativa cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera di Careggi di Firenze;

Nigro dott. Rocco, aiuto ospedaliero della unità operativa cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera di Careggi di Firenze;

Perna prof. Avio, aiuto ospedaliero della unità operativa cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera di Careggi di Firenze;

Cassai dott. Massimo, assistente ospedaliero della unità operativa cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera di Careggi di Firenze;

Montesi dott. Gianfranco, assistente ospedaliero della unità operativa cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera di Careggi di Firenze;

Braconi dott. Lucio, assistente ospedaliero della unità operativa cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera di Careggi di Firenze;

Borgioli dott. Alberto, assistente ospedaliero della unità operativa cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera di Careggi di Firenze.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di homograft vascolari e/o valvolari.

Art. 6.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Careggi di Firenze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 1996

Il dirigente generale: D'ARI

96A6486

DECRETO 23 settembre 1996.

Autorizzazione all'ospedale maggiore di Trieste ad espletare le attività di trapianto di homograft vascolari e/o valvolari da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda per i servizi sanitari n. 1 Triestina in data 13 giugno 1996 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di homograft vascolari e/o valvolari da cadavere a scopo terapeutico presso la divisione di cardiochirurgia dell'ospedale maggiore di Trieste;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 11 settembre 1996, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale maggiore di Trieste è autorizzato ad espletare attività di trapianto di homograft vascolari e/o valvolari da cadavere a scopo terapeutico prelevati in Italia o importati gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di homograft vascolari e/o valvolari devono essere eseguite presso le due sale operatorie della divisione di cardiochirurgia dell'ospedale maggiore di Trieste.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di homograft vascolari e/o valvolari devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Branchini dott. Bruno, primario della divisione di cardiochirurgia dell'ospedale maggiore di Trieste;

Zingone dott. Bartolo, aiuto di ruolo della divisione di cardiochirurgia dell'ospedale maggiore di Trieste;

Pappalardo dott. Aniello, aiuto di ruolo della divisione di cardiochirurgia dell'ospedale maggiore di Trieste;

Benussi dott. Bernardo, aiuto di ruolo della divisione di cardiochirurgia dell'ospedale maggiore di Trieste.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne ha consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di homograft vascolari e/o valvolari.

Art. 6.

Il direttore generale dell'azienda per i servizi sanitari n. 1 Triestina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 1996

Il dirigente generale: D'ARI

96A6487

DECRETO 24 settembre 1996.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «terapista della riabilitazione».

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Graduc(e) en Kinesitherapie» conseguito in Belgio dal sig. Pugliese Attilio;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «terapista della riabilitazione», conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, espresso nella seduta del 4 settembre 1996;

Decreta:

Il titolo di studio, «Gradue(e) en Kinesitherapie» conseguito in Belgio in data 14 settembre 1994 dal sig. Pugliese Attilio, nato a Giaveno (Italia) il 22 luglio 1971, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «terapista della riabilitazione» ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 1996

Il dirigente generale: D'ARI

96A6461

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 8 agosto 1996.

Definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari da effettuarsi in relazione all'iniziativa comunitaria Leader II nella regione Veneto per gli anni 1996-1998 e nelle regioni Basilicata, Campania, Puglia, Sardegna, Calabria, Emilia-Romagna, Toscana e Umbria per gli anni 1997 e 1998.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto fondo di rotazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare l'art. 75 concernente il medesimo fondo di rotazione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), ed in particolare l'art. 56;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 341, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonché disposizioni in materia di lavoro e di occupazione;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88, come modificato dal regolamento n. 2081/93, relativo ai compiti dei fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, relativo al coordinamento degli interventi dei fondi strutturali;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4254/88, come modificato dal regolamento n. 2083/93, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4255/88, come modificato dal regolamento n. 2084/93, relativo al Fondo sociale europeo;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4256/88, come modificato dal regolamento n. 2085/93, relativo al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento;

Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee n. 94/C 180/12 (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 180 del 1° luglio 1994), che ha definito gli orientamenti per i programmi operativi nel quadro di una iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale (Leader II);

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(96) 1306, in data 29 maggio 1996, relativa alla concessione di contributi comunitari per un programma operativo da realizzare nell'ambito della iniziativa comunitaria Leader II nella regione Veneto;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Commissione europea a valere complessivamente sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, nel contesto della suddetta decisione ammontanti a 16,343 Mecu per il periodo 1994-1999, atteso che le annualità 1994 e 1995 sono state ricomprese in quelle successive, occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche valutate in 51,944 miliardi di lire, di cui 40,966 miliardi di lire per gli anni 1996-1998 e 10,978 miliardi di lire per l'anno 1999;

Viste le proprie delibere in data 21 dicembre 1995 e 13 marzo 1996, con le quali è stato disposto il cofinanziamento nazionale pubblico per l'attuazione dell'iniziativa comunitaria Leader II nelle regioni Basilicata, Campania, Puglia, Sardegna, Calabria, Emilia-Romagna, Toscana e Umbria, limitatamente alle annualità 1995 e 1996, ammontante complessivamente a 81,432 miliardi di lire;

Ravvisata l'opportunità di procedere, anche per le predette regioni, al finanziamento della quota nazionale pubblica per le annualità 1997 e 1998;

Considerata la necessità di ricorrere per tali interventi alle disponibilità del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, ad esclusione della quota a carico degli enti pubblici della regione Veneto;

Considerata l'esigenza di stabilire in distinte quote annuali, in termini di cassa, l'intervento del predetto fondo di rotazione, limitatamente al periodo 1996-1998 rinviando a successiva deliberazione la specificazione della restante quota per l'anno 1999;

Viste le note del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie ed internazionali n. 5335 e n. 5995 datate rispettivamente 4 e 26 luglio 1996;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Ai fini della realizzazione dell'iniziativa comunitaria Leader II nella regione Veneto — per gli anni 1996-1998 — è autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico pari a 40,966 miliardi di lire, di cui 9,460 miliardi di lire con disponibilità di enti pubblici locali e 31,506 miliardi di lire a valere sulle risorse del fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

Per la realizzazione della medesima iniziativa comunitaria nelle regioni Basilicata, Campania, Puglia, Sardegna, Calabria, Emilia-Romagna, Toscana e Umbria — relativamente agli anni 1997 e 1998 — è autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico pari a 97,015 miliardi di lire a valere sulle disponibilità della predetta legge n. 183/1987, come riportato nella tabella allegata, che forma parte integrante della presente delibera.

2. La quota a carico del fondo di rotazione verrà erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con riferimento a ciascuna delle annualità, sulla base di motivate richieste inoltrate dalle regioni al fondo medesimo.

Per la regione Veneto, l'anticipo relativo alla prima annualità viene erogato subito dopo la pubblicazione della presente delibera.

3. Il fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le quote nazionali annuali stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

In caso di rimodulazione dei piani finanziari, ai sensi dell'art. 25 del regolamento CEE n. 4253/88, come modificato dal regolamento CEE n. 2082/93, il fondo di rotazione è autorizzato ad adeguare le quote di propria competenza, fermo restando il limite dello stanziamento complessivo disposto con la presente delibera per ciascuna regione.

4. Le regioni adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma.

5. I comitati di sorveglianza, entro il 31 marzo di ciascun anno, definiscono lo stato di attuazione degli interventi cofinanziati al 31 dicembre dell'esercizio precedente, sulla base dei dati di monitoraggio, risultante dal sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato.

Nel caso siano rilevati ritardi nella realizzazione degli interventi, saranno attivate in tempo utile le azioni di riprogrammazione dirette a garantire il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate.

6. Le regioni interessate effettuano i necessari controlli di competenza. Il fondo di rotazione, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato e il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, potranno procedere ad ulteriori controlli.

Roma, 8 agosto 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 24 settembre 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 278

ALLEGATO

PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA - LEADER II
SPESA NAZIONALE PUBBLICA - PERIODO 1996-1998

(importi in miliardi di lire)

Regioni	Decisione U.E.	Fondo di rotazione legge n. 183/1987			
		1996	1997	1998	Totale
Veneto. . . .	C(96)1306 del 29 maggio 1996	14.622	8,442	8,442	31,506
Basilicata .	C(95)444/2 del 5 aprile 1995	--	4,740	4,740	9,480
Campania. .	C(95)444/3 del 5 aprile 1995	-	5,898	5,900	11,798
Puglia . . .	C(95)1308/2 del 14 settembre 1995	--	6,800	4,200	11,000
Sardegna . .	C(95)1308/1 del 14 settembre 1995	—	13,144	12,768	25,912
Calabria. . .	C(95)2206 del 28 novembre 1995	-	4.240	4.240	8,480
Emilia-Romagna	C(95)3618/1 del 27 dicembre 1995	—	3,042	3,060	6,102
Toscana . . .	C(95)3118/2 del 1° dicembre 1995	—	7,964	8,327	16,291
Umbria . . .	C(95)3118/1 del 1° dicembre 1995	-	4,868	3,084	7,952
	Totale . . .	14,622	59,138	54,761	128,521

96A6505

DELIBERAZIONE 8 agosto 1996.

Definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari da effettuarsi nell'anno 1996 in favore dell'Agenzia per i controlli e le azioni comunitarie nel quadro del regime di aiuto all'olio di oliva (Agecontrol S.p.a.).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto fondo di rotazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare l'art. 75 concernente il richiamato fondo di rotazione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), ed in particolare l'art. 56;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 341, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonché disposizioni in materia di lavoro e di occupazione;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle comunità europee n. 2262/84, concernente misure speciali nel settore dell'olio di oliva, che all'art. 1, paragrafo 1, prevede la costituzione, da parte di ciascun Stato membro, di una Agenzia specifica incaricata di alcuni controlli e azioni nel quadro del regime di aiuto al settore di cui sopra;

Visto il regolamento CEE della Commissione delle comunità europee n. 27/85, recante modalità di applicazione del citato regolamento CEE n. 2262/84;

Vista la legge 23 dicembre 1986, n. 898, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva ed in particolare l'art. 1 che prevede da parte dell'Agecontrol S.p.a. lo svolgimento dei compiti e delle pubbliche funzioni di controllo di cui ai suindicati regolamenti CEE n. 2262/84 e n. 27/85;

Considerato che l'art. 1, paragrafo 5, del predetto regolamento CEE n. 2262/84 prevede che il finanziamento delle spese effettive dell'Agenzia è assicurato paritariamente dalla Commissione U.E. e dallo Stato membro in ragione del 50 per cento;

Preso atto che il programma di attività dell'Agecontrol S.p.a. per la campagna 1995-1996 comporta un onere complessivo a carico del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali pari a 11.319 milioni di lire;

Considerato che la legge finanziaria 28 dicembre 1995, n. 550 ha autorizzato, relativamente alla partecipazione nazionale, un importo pari a 10.383,5 milioni di lire;

Considerato che è in corso di perfezionamento l'assestamento di bilancio secondo il quale saranno attribuiti alla citata Agecontrol S.p.a. ulteriori 546,5 milioni di lire;

Considerato che tali assegnazioni non garantiscono la totale copertura del fabbisogno sopraindicato;

Considerata l'opportunità di ricorrere al fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, ad integrazione delle suddette assegnazioni fino al completamento della copertura della quota parte nazionale;

Viste le note n. 50605 e n. 50728 datate rispettivamente 19 giugno e 2 agosto 1996 del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e n. 100 in data 4 luglio 1996 dell'Agecontrol S.p.a.;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Ai fini dell'attuazione del programma di attività di cui all'art. 1 del regolamento CEE n. 2262/84, relativo all'effettuazione dei controlli in materia di aiuto alla produzione e al consumo dell'olio di oliva, per l'anno 1996 è autorizzato, in favore dell'Agecontrol S.p.a., un finanziamento nazionale pari a 389 milioni di lire a valere sulle risorse del fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. Sulla base della richiesta del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, nel limite dell'ammontare sopraindicato, il fondo di rotazione provvede a far affluire le risorse finanziarie allo stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, secondo la procedura prevista dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568.

3. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali effettua i necessari controlli di competenza.

Roma, 8 agosto 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 24 settembre 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 277

96A6507

DELIBERAZIONE 8 agosto 1996.

Direttive per la concessione alle imprese del commercio e del turismo delle agevolazioni di cui all'art. 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che dispone che, nell'ambito dei progetti strategici di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modifiche, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, una quota parte, pari a 250 miliardi, è destinata dal CIPE alla realizzazione di interventi nel settore del commercio e del turismo ed alla copertura della quota di finanziamento nazionale per la realizzazione di programmi regionali nelle aree di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento CEE n. 2052/88, e successive modifiche, e in quelle rientranti nella fattispecie di cui all'art. 92, paragrafo 3, lettera c), del Trattato di Roma e per altri interventi, relativi ai predetti settori, previsti nel quadro comunitario di sostegno 1994-1999, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;

Visto l'art. 1, comma 2, della citata legge n. 488/1992 in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuto di Stato a favore delle piccole e medie imprese approvata dalla Commissione delle Comunità europee il 20 maggio 1992, aggiornata da quella adottata il 20 marzo 1996 pubblicata nella G.U.C.E. C/213 del 23 luglio 1996 e dalla raccomandazione del 3 aprile 1996 n. 96/280/CE, pubblicata nella G.U.C.E. L/107 del 30 aprile 1996;

Ritenuta l'opportunità di individuare, in considerazione della peculiarità dell'apparato distributivo e turistico italiano, le caratteristiche dimensionali delle imprese commerciali e turistiche ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla presente deliberazione, nel quadro della citata raccomandazione del 3 aprile 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 aprile 1993 e, in particolare, le determinazioni in ordine all'individuazione delle aree depresse e ai relativi livelli di incentivazione nel quadro degli interventi pubblici inseribili nella gestione ordinaria delle singole amministrazioni;

Vista la lettera della Commissione europea prot. n. SG (95) D/3693 del 24 marzo 1995 in materia di regime d'insieme degli aiuti a finalità regionale in Italia;

Preso atto che allo stato può darsi corso in misura limitata alla copertura della quota di finanziamento nazionale per la realizzazione di programmi regionali nelle aree in questione per gli interventi del quadro comunitario di sostegno 1994-1999, essendo gli stessi già definiti e finanziati;

Ritenuto di dover destinare le altre risorse disponibili ad interventi nazionali e regionali, mirati a favorire l'associazionismo e l'integrazione fra le imprese, allo scopo di sviluppare nelle aree depresse sistemi logistici e reti telematiche, di valorizzare l'offerta commerciale e turistica, nonché di riqualificare contesti urbani e territoriali, con positive ricadute in termini sociali ed occupazionali;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con incarico per il turismo;

Delibera:

1. AREE DI APPLICAZIONE

1.1. Le aree interessate dalla presente deliberazione sono quelle individuate o che saranno individuate dalla Commissione europea come ammissibili agli interventi dei Fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5b, e quelle rientranti nelle fattispecie dell'art. 92.3.c del trattato di Roma.

1.2. Le agevolazioni alle imprese sono soggette, per quanto non disposto dalla presente deliberazione, alle disposizioni previste dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese approvata dalla Commissione delle Comunità europee il 20 maggio 1992, aggiornata da quella adottata il 20 marzo 1996 e dalla raccomandazione della Commissione n. 96/280/CE del 3 aprile 1996, di cui alle premesse.

2. PROGETTI STRATEGICI ED ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE.

2.1. Gli assi prioritari e le azioni riconosciute come progetti strategici nell'ambito di ciascun asse prioritario sono così individuati:

Asse 1 - Logistica e servizi comuni.

Azioni: Sviluppo di sistemi logistici per la distribuzione dei prodotti e di reti telematiche per la gestione in comune di servizi.

Asse 2 - Valorizzazione dell'offerta commerciale e turistica delle imprese minori.

Azioni: Valorizzazione dell'offerta commerciale e turistica delle imprese minori anche attraverso l'integrazione con altri settori economici.

Asse 3 - Riqualificazione di contesti urbani e territoriali.

Azioni: Riqualificazione delle attività commerciali e turistiche nei centri urbani, nelle periferie e nelle aree rurali.

2.2. Le risorse attualmente disponibili, pari a 250 miliardi di lire sono destinate agli assi n. 1 e n. 2 per lire 150 miliardi e all'asse n. 3 per lire 100 miliardi, di cui 20 miliardi riservati alle aree di cui all'obiettivo 1 per il cofinanziamento di progetti comunitari riferiti al recupero di attività commerciali e turistiche nelle aree urbane soggette a degrado.

3. INIZIATIVE FINANZIABILI.

3.1. Le agevolazioni di cui alla presente deliberazione possono essere concesse a fronte della presentazione di progetti riguardanti le seguenti iniziative, distinte per i rispettivi assi di cui al precedente punto 2, che per numero di partecipanti, diffusione sul territorio e significativitàeconomica siano in grado di migliorare i fattori di competitività delle imprese minori e determinare positive ricadute occupazionali:

Asse 1:

a) realizzazione di sistemi logistici e di strutture ed attrezzature per l'approvvigionamento e la distribuzione fisica delle merci e per la gestione dei servizi connessi riferiti ad un numero di unità locali facenti capo alle imprese di cui al successivo punto 4.2, almeno pari a quello degli altri soggetti associati;

b) realizzazione di reti telematiche che consentano l'accesso a servizi innovativi, a servizi di assistenza tecnica e ad informazioni offerte da imprese appartenenti alla stessa filiera produzione-distribuzione, a poli turistici od a settori economici collegati.

Asse 2:

c) realizzazione e sviluppo di reti integrate per la distribuzione di prodotti e servizi attraverso accordi di cooperazione tra imprese, o attraverso forme di affiliazione o franchising, con particolare riferimento alla commercializzazione e valorizzazione di produzioni locali, alla realizzazione di logo e marchi commerciali e all'eventuale creazione di organismi di controllo ed attestazione della qualità;

d) realizzazione e promozione di sistemi associativi fra imprese che impegnino gli associati a garantire standards omogenei di qualità del prodotto turistico fornito, attraverso l'individuazione preventiva e concordata degli standards, l'eventuale creazione di organismi di controllo e la certificazione della qualità con un apposito marchio o logo;

e) realizzazione, promozione e commercializzazione, anche all'estero, di poli o pacchetti che valorizzino le risorse economiche, ambientali e culturali locali, utilizzando offerte ricettive e servizi turistici a carattere innovativo e compatibili con l'ambiente e le culture del territorio.

3.2. Le iniziative di cui all'asse 3 dovranno essere individuate nei programmi regionali di cui al successivo punto 10 e dovranno mirare, con azioni riferite ad un complesso di imprese, alla riqualificazione e rivitalizzazione del sistema distributivo e ricettivo nei contesti urbani e rurali soggetti a fenomeni di degrado economico, ivi compresi interventi per i mercati su aree pubbliche, su centri commerciali naturali, per il recupero e la riconversione di comprensori turistici in crisi, per la riqualificazione delle attività turistiche di assistenza ed informazione nei centri storici e nelle aree rurali. Saranno considerate prioritarie le iniziative ricomprese in accordi ed intese di programma.

3.3. La concessione delle agevolazioni relative agli assi 1 e 2 è regolata dalle disposizioni particolari di cui ai successivi punti dal n. 7 al n. 9; la concessione delle agevolazioni di cui all'asse 3 avviene secondo le specifiche modalità di cui ai successivi punti dal n. 10 al n. 12.

3.4. Possono essere finanziati i progetti la cui realizzazione abbia inizio a partire dalla data della presente deliberazione.

4. SOGGETTI BENEFICIARI.

4.1. Possono accedere alle agevolazioni di cui agli assi 1 e 2 le società consortili, le cooperative, i consorzi di cooperative, i centri operativi delle unioni volontarie, i gruppi di acquisto, a condizione che siano costituiti, con prevalenza numerica, dai soggetti di cui ai successivi punti:

a) le imprese, con i parametri dimensionali di cui al successivo punto 4.2, che esercitano attività commerciale all'ingrosso ed al dettaglio o di somministrazione al

pubblico di alimenti e bevande, ivi comprese le società cooperative di consumo, inclusa l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici;

b) le imprese turistiche, con i parametri dimensionali di cui al successivo punto 4.2, di cui alla legge n. 217 del 17 maggio 1983 ed alle leggi regionali;

c) organismi associativi, costituiti con prevalenza numerica tra le imprese commerciali e turistiche di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*, che svolgono attività di gestione di servizi comuni per gli associati.

Tra gli altri associati possono essere ricompresi imprese appartenenti agli stessi o ad altri settori economici collegati, enti pubblici ed associazioni di categoria, anche attraverso società o organismi da loro controllati.

4.2. Ai fini della concessione e del calcolo delle agevolazioni previste dalla presente deliberazione l'impresa di cui al precedente punto 4.1, lettere *a)* e *b)*, deve rispettare i seguenti parametri dimensionali:

a): un massimo di 95 dipendenti;

un fatturato annuo non superiore ai 15,2 milioni di ECU, oppure un totale dello stato patrimoniale non superiore ai 10,3 milioni di ECU.

Qualora faccia capo ad una o più imprese che non rispondano a questa definizione, la partecipazione delle stesse deve essere limitata a non più di un quarto, ad eccezione di società di investimenti pubblici, società a capitale di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo, individuale o congiunto, sull'impresa;

b): un massimo di 20 dipendenti;

un fatturato annuo non superiore ai 2,8 milioni di ECU, oppure un totale dello stato patrimoniale non superiore ai 2 milioni di ECU.

Qualora faccia capo ad una o più imprese che non rispondano a questa definizione, la partecipazione delle stesse deve essere limitata a non più di un quarto, ad eccezione di società di investimenti pubblici, società a capitale di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo, individuale o congiunto, sull'impresa.

4.3. Il tasso di conversione lira/ECU da applicare è quello vigente alla data di chiusura dell'esercizio relativo all'ultimo bilancio approvato prima della presentazione della domanda.

4.4. Ai fini della determinazione della dimensione delle imprese, fatta eccezione per le nuove imprese di cui al successivo punto 4.6, sono considerati:

a) il fatturato annuo o il totale dello stato patrimoniale risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della presentazione della domanda di agevolazione ovvero, per le imprese che non sono tenute alla redazione del bilancio, dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata;

b) il numero medio dei dipendenti occupati a tempo indeterminato da ciascuna impresa negli ultimi dodici mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione;

c) la composizione della compagine sociale di ciascuna impresa, se costituita sotto forma di società di capitali, risultante alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

4.5. Per le imprese costituite da non oltre un anno sono considerati il numero dei dipendenti occupati a tempo indeterminato, la composizione della compagine sociale dell'impresa richiedente e la situazione patrimoniale risultanti alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

4.6. I requisiti richiesti debbono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

5. SPESE AGEVOLABILI.

5.1. Le spese agevolabili a fronte delle iniziative di cui al precedente punto 3 sono così distinte:

a) nell'ambito delle iniziative di cui al punto 3.1, asse 1, lettera *a)* e lettera *b)*, sono riconosciute, nel limite massimo di 50 milioni per ciascuna unità locale dei soggetti associati ubicata nelle aree di cui al punto 1.1, spese per: impianti, attrezzature, sistemi informativi, studio di fattibilità e progettazione esecutiva. La spesa ammissibile per lo studio di fattibilità ed il progetto esecutivo non potrà superare il limite del 10% delle altre spese incluse nel progetto. Nell'ambito delle sole iniziative di cui al punto 3.1, asse 1, lettera *a)*, sono riconosciute ammissibili spese relative ad opere murarie per la costruzione o la ristrutturazione degli immobili destinati all'immagazzinamento e la distribuzione delle merci nella misura massima del 50% del relativo costo. Non sono ammessi alle agevolazioni progetti che prevedano investimenti agevolabili inferiori a lire 400 milioni;

b) nell'ambito delle iniziative di cui al punto 3.1, asse 2, lettera *c)*, sono riconosciute, nel limite massimo per iniziativa di due miliardi, spese connesse allo studio di fattibilità della rete distributiva, alla realizzazione del marchio commerciale ed alla creazione di organismi di controllo della qualità, interventi di marketing ed attività promozionali. Non sono ammessi alle agevolazioni progetti che prevedano investimenti agevolabili inferiori a lire 200 milioni;

c) nell'ambito delle iniziative di cui al punto 3.1, asse 2, lettera *d)*, sono riconosciute, nel limite massimo per iniziativa di due miliardi, le spese connesse alla creazione degli organismi di controllo e certificazione, di realizzazione del marchio di qualità, di adeguamento ai nuovi standards dei servizi, per attività di marketing e promozione in Italia ed all'estero. Non sono ammessi alle agevolazioni progetti che prevedano investimenti agevolabili inferiori a lire 200 milioni;

d) nell'ambito delle iniziative di cui al punto 3.1, asse 2, lettera *e)*, sono riconosciute, nel limite massimo per iniziativa di due miliardi, spese connesse allo studio dell'iniziativa, all'acquisizione di attrezzature ed impianti, al recupero, nelle sole aree rurali, di immobili da destinare alle attività commerciali e turistiche, alla realizzazione di pacchetti c/o itinerari ambientali, culturali e gastronomici, alla creazione e diffusione di loghi distintivi, per la promozione in Italia ed all'estero. Non sono ammessi alle agevolazioni progetti che prevedano investimenti agevolabili inferiori a lire 200 milioni;

e) nell'ambito delle iniziative di cui al punto 3.2 le spese ammissibili sono definite dalle regioni nei programmi attuativi di cui al successivo punto 12.

5.2. I contributi sono concessi per i beni materiali o immateriali idonei ad utilizzazioni ripetute nel tempo e di cui agli articoli 67, 68 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tutti i beni acquisiti devono essere nuovi di fabbrica.

5.3. Sono escluse le spese relative ad arredi, materiali di consumo, contratti di manutenzione. Le prestazioni di consulenza sono ammissibili solo se prestate da imprese e società, anche in forma cooperativa ed iscritte al registro ditte della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da enti pubblici o privati aventi personalità giuridica, nonché da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto.

5.4. Non sono ammissibili alle agevolazioni gli investimenti per i quali siano state richieste o concesse altre agevolazioni, ivi comprese quelle concernenti esenzioni o riduzioni di imposta, previste da altre normative statali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano ovvero da azioni comunitarie cofinanziate, fatti salvi i benefici finanziari disposti direttamente con atti delle Comunità europee e, per l'asse 3, gli investimenti inseriti in programmi attuativi cofinanziati dalle regioni o da altri soggetti pubblici nell'ambito di accordi di programma.

6. CALCOLO DELLE AGEVOLAZIONI IN EQUIVALENTE SOVVENZIONE NETTO (E.S.N.) O EQUIVALENTE SOVVENZIONE LORDO (E.S.L.) E GRADUAZIONE DEI LIVELLI DI AGEVOLAZIONE.

6.1. Le agevolazioni relative ai progetti sono calcolate in ESN o in ESL nei limiti massimi indicati nel successivo punto 6.2, riguardante la graduazione dei livelli di sovvenzione, considerando come costi massimi ammissibili gli importi di cui al precedente punto 5.1.

6.2. Le misure agevolative massime consentite, determinate sulla base dei costi ammissibili ed espresse in equivalente sovvenzione netto (ESN) ovvero in equivalente sovvenzione lordo (ESL), sono le seguenti:

a) per le unità locali oggetto di intervento nelle aree dell'obiettivo 1 del regolamento CEE 2052/88 e successive modifiche ed integrazioni:

nelle province di Benevento, Potenza, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Vibo Valentia, Reggio Calabria, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Trapani, Nuoro, Oristano: 50% ESN, più 15% ESL per le imprese di cui al punto 4.2;

nelle province di Avellino, Caserta, Napoli, Salerno, Matera, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Catania, Palermo, Ragusa, Siracusa, Cagliari, Sassari: 40% ESN, più 15% ESL per le imprese di cui al punto 4.2;

nelle province della regione Abruzzo, fino al 31 dicembre 1996, 30% ESN per le imprese di cui al punto 4.2 e 25% per le altre imprese;

nelle province della regione Molise, fino al 31 dicembre 1996, 45% ESN per le imprese di cui al punto 4.2 e 35% per le altre imprese; dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998, 40% ESN per le imprese di cui al punto 4.2 e 30% ESN per le altre imprese; dal 1° gennaio 1999, 30% ESN per le imprese di cui al punto 4.2 e 25% ESN per le altre imprese;

b) per le unità locali oggetto di intervento nelle aree dell'obiettivo 2 e 5b del regolamento CEE 2052/88 e successive modifiche ed integrazioni:

nelle aree ammesse ad usufruire della deroga ai sensi dell'art. 92.3.c) del Trattato di Roma, 20% ESN per le imprese di cui al punto 4.2, lettera *b)*, 15% ESN per le imprese di cui al punto 4.2, lettera *a)*, e 10% ESN per le altre imprese;

nelle altre aree, 15% ESL per le imprese di cui al punto 4.2, lettera *b)* e 7,5% ESL per le imprese di cui al punto 4.2, lettera *a)*;

c) per le unità locali oggetto di intervento nelle aree non comprese in quelle di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b ed ammesse ad usufruire della deroga ai sensi dell'art. 92.3.c) del Trattato di Roma, 20% ESN per le imprese di cui al punto 4.2, lettera *b)*, 15% ESN per le imprese di cui al punto 4.2, lettera *a)* e 10% ESN per le altre imprese.

6.3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con incarico per il turismo, le misure agevolative massime consentite di cui al punto 6.2 sono adeguate alle eventuali modifiche dalla Commissione delle Comunità europee.

6.4. Il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione è annuale, salvo revisioni intervenute nel corso dell'anno, ed è determinato sulla base del tasso di riferimento applicato al settore commerciale, calcolato secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994. Il tasso da applicare per il calcolo dell'ESN, riferito al singolo progetto, è quello in vigore all'epoca di avvio a realizzazione del progetto stesso. Nel caso di progetti da avviare in anno successivo a quello della concessione si applica in via presuntiva il tasso di attualizzazione vigente all'epoca di approvazione del progetto. Ulteriori modalità per il calcolo delle agevolazioni in ESN e del tasso di attualizzazione sono disciplinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con incarico per il turismo.

6.5. Il calcolo del contributo relativo a progetti che insistono contestualmente su province aventi diverse intensità di contribuzione e nelle aree non previste al punto 1.1, è effettuato tenendo conto della distribuzione degli investimenti in relazione alla dimensione del soggetto cui l'unità locale coinvolta nel progetto fa capo ed alla ubicazione della stessa unità locale. Ad ogni unità locale (punto vendita, magazzino, centro distributivo) saranno attribuiti gli investimenti fisicamente in essa previsti e realizzati; gli investimenti non frazionabili riferiti all'intero progetto sono ammissibili in proporzione diretta al numero delle unità locali ubicate nelle aree obiettivo con l'intensità prevista per le piccole imprese nell'area di ubicazione della struttura comune.

7. PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DEI PROGETTI.

7.1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con incarico per il turismo, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono fissati i termini per la presentazione delle richieste di concessione; nello stesso decreto vengono specificate le modalità applicative della disciplina stabilita dalla presente deliberazione.

7.2. Le richieste di concessione del contributo debbono essere presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. È escluso ogni altro mezzo di trasmissione.

7.3. Le domande devono essere redatte in carta legale secondo il modello che verrà approvato con il decreto di cui al punto 7.1. La domanda dovrà contenere:

a) le motivazioni del progetto proposto e la descrizione del contesto territoriale, settoriale, tematico e programmatico entro il quale verrà realizzato;

b) l'indicazione degli obiettivi generali e specifici che si intendono raggiungere;

c) la descrizione dell'intervento proposto:

c.1) articolazione dell'intervento per tipologia di azioni;

c.2) specificazione dei soggetti e delle unità locali interessati;

c.3) ammontare dell'investimento;

d) i risultati attesi e gli indicatori di attuazione con particolare riguardo all'occupazione;

e) gli aspetti finanziari e dettaglio dei costi;

f) il piano finanziario pluriennale di copertura delle spese.

7.4. L'istruttoria dei progetti viene effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione. L'esame del progetto può essere effettuata in contraddittorio con il soggetto proponente.

7.5. il termine per la conclusione del procedimento di approvazione è di novanta giorni, che decorrono dalla data di scadenza del termine di presentazione delle richieste di contributo. Detto termine si intende sospeso per una sola volta e per non più di trenta giorni nel caso di richiesta di documentazione integrativa da parte degli uffici. Dell'avvenuta approvazione del progetto verrà data comunicazione ai soggetti beneficiari.

8. CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO.

8.1. L'agevolazione è riconosciuta sotto forma di contributo in conto capitale. L'importo dell'agevolazione concessa è impegnato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato di valutazione e sorveglianza, di cui al successivo punto 13 della presente deliberazione, con il decreto di approvazione del progetto. I fatti e gli stati rilevanti ai fini del procedimento sono certificati ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La liquidazione del contributo avviene in tre quote: la prima, come anticipazione, pari al 25% del contributo concesso, è effettuata a domanda contestualmente all'emissione del decreto di approvazione previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a garanzia delle somme erogate, la seconda pari ad un ulteriore 50% è effettuata al raggiungimento del 50% del progetto, la terza, a saldo, a completamento del progetto.

8.2. La liquidazione del secondo acconto, pari ad un ulteriore 50% del contributo concesso, è effettuata sulla base della dichiarazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante l'avvenuta realizzazione del 50% delle spese relative al progetto, previa conferma ed adeguamento della fideiussione.

8.3. I decreti di approvazione del progetto e di liquidazione dell'anticipazione e del secondo acconto, verranno inoltrati per l'impegno di spesa ai competenti organi del Ministero del tesoro - Ragioneria centrale presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; dell'avvenuto impegno di spesa verrà data comunicazione ai soggetti beneficiari.

8.4. La richiesta di liquidazione del saldo deve essere effettuata in base ai modelli che saranno approvati con il decreto di cui al punto 7.1.

8.5. La liquidazione a saldo del contributo avviene nel limite massimo di quello concesso, previa verifica della documentazione di spesa e della conformità del progetto realizzato a quello approvato. Il contributo viene liquidato con decreto ministeriale di erogazione corredato da ordinativo diretto di pagamento.

8.6. I progetti che in fase di liquidazione dovessero comportare una riduzione della spesa al disotto dell'importo minimo di cui al punto 5.1 della presente deliberazione, potranno continuare a beneficiare delle agevolazioni purché venga accertato il raggiungimento degli obiettivi originariamente previsti.

8.7. Il termine per la conclusione del procedimento è di novanta giorni, che decorrono dalla data di ricevimento della domanda di erogazione del contributo. Detto

termine si intende sospeso nel caso di richieste di documentazione integrativa da parte degli uffici. Il decreto ministeriale di cui al precedente punto 8.4 verrà inoltrato ai competenti organi del Ministero del tesoro - Ragioneria centrale presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dandone comunicazione ai soggetti beneficiari.

8.8. I soggetti beneficiari del contributo sono tenuti ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le norme sul lavoro e sui contratti collettivi di lavoro pena le sanzioni previste dal terzo comma dell'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

8.9. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed il Dipartimento per il turismo in relazione alle specifiche competenze, possono disporre propri accertamenti e chiedere ogni eventuale integrazione documentale e di dati conoscitivi.

9. REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI.

9.1. Le agevolazioni concesse sono revocate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

a) per la perdita dei requisiti di cui al punto 4.1;

b) qualora, per il medesimo investimento, siano state concesse agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;

c) qualora vengano ceduti, alienati o distolti dall'uso previsto i beni materiali la cui acquisizione e realizzazione è stata oggetto dell'agevolazione prima di tre anni dalla data di completamento del progetto;

d) qualora il soggetto beneficiario si trovi in stato di liquidazione volontaria o sottoposto a procedure concorsuali;

e) qualora l'iniziativa non venga ultimata entro 36 mesi dalla data di emissione del decreto di concessione e liquidazione di anticipazione. Detto termine può essere prorogato, a domanda, una sola volta e per non oltre un anno per cause di forza maggiore.

9.2. I contributi indebitamente percepiti debbono essere restituiti all'erario maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di erogazione del contributo e per il periodo intercorrente da tale data al versamento delle somme da restituire. Tali somme debbono essere versate alle entrate del bilancio dello Stato, capo XVIII, capitolo 3600 «Entrate eventuali e diverse del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

10. PROGRAMMI ATTUATIVI REGIONALI.

10.1. Nell'ambito dei progetti strategici di cui all'asse 3 del precedente punto 2.1 le regioni interessate presentano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'approvazione, i programmi attuativi per la concessione dei contributi.

10.2. Il programma attuativo dovrà riportare, tenendo conto di quanto contenuto nei precedenti punti dal n. 1 al n. 6:

a) le motivazioni dell'intervento proposto e la descrizione del contesto territoriale, settoriale, tematico e programmatico entro il quale verrà realizzato;

b) l'indicazione degli obiettivi generali e specifici che si intendono raggiungere;

c) descrizione degli interventi proposti:

c.1) l'articolazione degli interventi per tipologia di azioni;

c.2) la specificazione dei soggetti beneficiari;

c.3) l'ammontare massimo e minimo dell'investimento e percentuale riconosciuta di contribuzione;

d) la scelta della forma dell'intervento;

e) i risultati attesi ed indicatori di attuazione, con particolare riguardo all'occupazione;

f) i tempi di attuazione, salvo quanto previsto nel successivo punto 16.2;

g) gli aspetti finanziari;

i) gli eventuali cofinanziamenti comunitari, regionali o di altri soggetti pubblici nell'ambito di accordi di programma e nei limiti dell'intensità di intervento previsto al punto 6.

11. RIPARTIZIONE DELLE RISORSE.

11.1. Le risorse destinate all'asse n. 3, quanto a 80 miliardi di lire, sono ripartite fra le regioni, sulla base della popolazione residente nelle aree di cui al punto 1.1 della presente deliberazione, nel modo seguente:

Piemonte	5,778 mld
Valle d'Aosta	0,235 mld
Liguria	2,576 mld
Lombardia	1,298 mld
Veneto	3,994 mld
Trentino-Alto Adige	0,676 mld
Friuli-Venezia Giulia	1,611 mld
Emilia-Romagna	1,048 mld
Toscana	4,459 mld
Marche	1,540 mld
Umbria	1,715 mld
Lazio	3,511 mld
Abruzzo	3,136 mld
Molise	0,831 mld
Campania	14,134 mld
Puglia	10,122 mld
Basilicata	1,533 mld
Calabria	5,197 mld
Sicilia	12,468 mld
Sardegna	4,138 mld

11.2. La residua disponibilità, pari a 20 miliardi di lire, costituisce un fondo indiviso sul quale possono concorrere le regioni per il cofinanziamento di progetti

comunitari riferibili alle azioni di cui all'asse 3 nelle aree individuate dalla Commissione europea quali rientranti nell'obiettivo 1.

12. MECCANISMI PROCEDURALI.

12.1. I programmi attuativi vengono presentati dalle regioni entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione, ed approvati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con incarico per il turismo, sentito il Comitato di valutazione e sorveglianza di cui al punto 13 della presente deliberazione.

12.2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con incarico per il turismo, trascorso il termine di centoventi giorni di cui al punto precedente della presente deliberazione, senza che vengano presentati i piani attuativi da parte delle regioni, promuove accordi di programma con le regioni interessate e le camere di commercio, rappresentate dalle unioni regionali delle camere di commercio, al fine di definire i programmi attuativi ed individuare il soggetto gestore, da concludere entro i successivi novanta giorni.

12.3. Con il decreto di approvazione del programma attuativo è disposto l'accredito alla regione di un acconto pari al 50% del contributo dovuto per la realizzazione del programma stesso.

12.4. Sulla base degli interventi effettivamente realizzati le regioni procedono alla verifica finale del programma attuativo e chiedono il saldo del contributo dovuto.

12.5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esaminati i risultati della verifica finale, accredita il saldo finale del contributo.

12.6. Le regioni applicano i criteri di revoca dei contributi previsti dal precedente punto 9.

12.7. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato esercita il controllo e la vigilanza sulla attuazione dei programmi presentati dalle regioni ed esercita, in caso di inadempimento, poteri sostitutivi. A tal fine, trascorso il termine stabilito nel programma attuativo per l'avvio della esecuzione, definisce, tramite gli accordi di programma di cui al precedente punto 12.2, le modalità, i tempi ed i responsabili dei procedimenti, nonché l'utilizzazione di mezzi, risorse e strutture per l'attuazione del potere sostitutivo.

13. COMITATO DI VALUTAZIONE E SORVEGLIANZA.

13.1. È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il Comitato di valutazione e sorveglianza nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con incarico per il turismo, e composto da un dirigente generale dello stesso Ministero, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da un rappresentante del Dipartimento del turismo, da un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica e da tre rappresentanti delle regioni. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

13.2. Il Comitato è incaricato di valutare i progetti presentati ai sensi del punto 7.2 ed i programmi attuativi regionali di cui al punto 10.1, da approvare con decreto ministeriale, e vigilare sulla loro realizzazione. Il Comitato si riunisce presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed è assistito da una segreteria tecnica, integrata da funzionari del Dipartimento per il turismo, incaricata di preparare la documentazione necessaria.

13.3. Nella valutazione dei progetti e dei programmi, da effettuare in contraddittorio con i proponenti, il Comitato verifica in particolare l'immediata eseguibilità, la rilevanza occupazionale, la redditività dell'investimento, il carattere innovativo, l'attivazione dei mezzi propri e la correlazione con le politiche di intervento delle regioni, e può richiedere modifiche ed aggiustamenti per adeguarli alle finalità ed agli obiettivi previsti dalla presente deliberazione.

14. COMITATO DI CONCERTAZIONE.

14.1. È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un Comitato di concertazione con il compito di fornire elementi ed elaborare analisi in materia di politiche di intervento e di sostegno alle piccole e medie imprese dei settori interessati dalla presente deliberazione, di proporre la riallocazione delle risorse e di verificare la conformità dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati.

14.2. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con incarico per il turismo, o da un suo delegato, ed è composto da rappresentanti del coordinamento delle regioni, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del bilancio e della programmazione economica, del Dipartimento per il turismo e delle associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale dei settori del commercio e del turismo.

15. DISPOSIZIONI TRIBUTARIE.

15.1. I contributi erogati sono considerati sopravvenienze attive del periodo di imposta in cui sono stati concessi, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lettera *b)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

16. RIALLOCAZIONE DELLE RISORSE.

16.1. Trascorso un anno dalla data di pubblicazione della presente deliberazione il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con incarico per il turismo, sentito il Comitato di concertazione di cui al

punto 14, propone al CIPE la riallocazione delle risorse destinata agli assi 1 e 2 non impegnate, nonché di quelle destinate all'asse 3 per le quali non siano stati approvati progetti attuativi.

16.2. I progetti di cui gli assi 1 e 2 ed i programmi attuativi devono essere completati entro il termine di un anno dalla data di approvazione. Tale termine è esteso a due anni qualora siano previsti interventi di costruzione o ristrutturazione degli immobili.

Roma, 8 agosto 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 24 settembre 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 275

96A6508

DELIBERAZIONE 8 agosto 1996.

Definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari a fronte FESR da effettuarsi negli anni 1996-1998 in relazione all'iniziativa comunitaria PMI.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare l'art. 75 concernente il richiamato Fondo di rotazione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), ed in particolare l'art. 56;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 341, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonché disposizioni in materia di lavoro e di occupazione;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88, come modificato dal regolamento n. 2081/93, relativo ai compiti dei fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, relativo al coordinamento degli interventi dei fondi strutturali;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4254/88, come modificato dal regolamento n. 2083/93, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4255/88, come modificato dal regolamento n. 2084/93, relativo al Fondo sociale europeo;

Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee n. 94/C 180/03 (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 180 del 1° luglio 1994), che ha stabilito gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria PMI;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(96) 1333, in data 24 giugno 1996, concernente la concessione di un contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE) per un programma operativo relativo all'iniziativa comunitaria PMI, in favore delle zone interessate dagli obiettivi n. 1, 2 e 5b in Italia;

Considerato che il contributo del FSE è sospeso fino a quando la Commissione non avrà constatato l'adeguamento del sottoprogramma 4 «Interventi multiregionali FSE - obiettivo 1» e che, pertanto, non è necessario provvedere al relativo cofinanziamento nazionale;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Commissione europea a valere sul FESR, nel contesto della suddetta decisione - ammontanti a 184,047 Mecu per il periodo 1996-1999 — ivi comprese le quote relative agli anni 1994 e 1995 — occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche, valutate in 368,214 miliardi di lire, di cui 273,576 miliardi di lire per gli anni 1996-1998 e 94,638 miliardi di lire per l'anno 1999;

Considerata la necessità di ricorrere — relativamente alla quota statale, pari a circa il 70 per cento della spesa nazionale pubblica — alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

Considerata l'esigenza di stabilire in distinte quote annuali, in termini di cassa, l'intervento del predetto Fondo di rotazione, limitatamente al triennio 1996-1998, rinviando a successiva deliberazione la specificazione della restante quota per l'anno 1999;

Viste le note del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 153220 e n. 153235 in data 30 luglio e 2 agosto 1996;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Ai fini della realizzazione dell'iniziativa comunitaria PMI, relativa all'adattamento delle piccole e medie imprese al mercato unico, per gli anni 1996, 1997 e 1998 è autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico pari a 273,576 miliardi di lire — relativo alle azioni FESR — di cui 64,488 miliardi di lire con disponibilità delle regioni ed altri enti interessati e 209,088 miliardi di lire a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, come riportato nella tabella allegata, che forma parte integrante della presente delibera.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione verrà erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con riferimento a ciascuna delle annualità sulla base di motivate richieste inoltrate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato al fondo medesimo.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tiene conto, nell'attribuzione dei pagamenti successivi al primo anticipo della quota nazionale e comunitaria, dei livelli di spesa effettivamente sostenuti.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le quote nazionali annuali stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario. In caso di rimodulazione dei piani finanziari, ai sensi dell'art. 25 del regolamento (CEE) n. 4253/88, come modificato dal regolamento (CEE) n. 2082/93, il Fondo di rotazione è autorizzato ad adeguare le quote di propria competenza, fermo restando il limite dello stanziamento complessivo disposto con la presente delibera per ciascuna regione, per gli interventi multiregionali FESR e per la misura di promozione, assistenza tecnica e monitoraggio.

4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica e adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma in questione.

5. Il Comitato di sorveglianza, entro il 31 marzo di ciascun anno, definisce lo stato di attuazione degli interventi cofinanziati al 31 dicembre dell'esercizio precedente, sulla base dei dati di monitoraggio, risultanti dal sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato.

Nel caso siano rilevati ritardi nella realizzazione dei medesimi interventi, saranno attivate in tempo utile le azioni di riprogrammazione dirette a garantire il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate.

6. Fermi restando i necessari controlli di competenza da parte dei soggetti responsabili dell'attuazione delle varie misure, il Fondo di rotazione potrà procedere ad ulteriori controlli avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato.

Roma, 8 agosto 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 24 settembre 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 276

ALLEGATO

PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA - PMI SPESA NAZIONALE PUBBLICA PER LE AZIONI COFINANZIATE DAL FESR - PERIODO 1996-1998.

DECISIONE C(96)1333 DEL 24 GIUGNO 1996

(importi in miliardi di lire)

REGIONI	Fondo di rotazione legge n. 183/87				Regioni Altri 1996-1998	Totale nazionale
	1996	1997	1998	Totale		
Abruzzo	7,615	—	—	7,615	3,263	10,878
Molise	0,630	0,630	0,938	2,198	0,942	3,140
Campania	8,512	8,050	11,858	28,420	12,180	40,600
Puglia	6,328	6,328	9,499	22,155	9,495	31,650
Basilicata	1,078	1,078	1,610	3,766	1,614	5,380
Calabria	2,751	2,751	4,134	9,636	4,130	13,766
Sicilia	6,510	8,204	11,340	26,054	11,166	37,220
Sardegna	4,032	3,388	4,179	11,599	4,971	16,570
Valle d'Aosta	0,056	0,070	0,105	0,231	0,099	0,330
Piemonte	2,534	5,180	—	7,714	3,306	11,020
Liguria	0,644	0,644	0,952	2,240	0,960	3,200
Lombardia	0,560	1,161	—	1,721	0,737	2,458
P.A. Trento	0,112	0,227	—	0,339	0,145	0,484
P.A. Bolzano	0,210	0,438	—	0,648	0,278	0,926
Veneto	1,680	3,440	—	5,120	2,194	7,314
Friuli-Venezia Giulia	0,308	0,308	0,476	1,092	0,468	1,560
Emilia-Romagna	0,490	1,005	—	1,495	0,641	2,136
Toscana	2,170	4,459	—	6,629	2,841	9,470
Umbria	0,434	0,672	1,574	2,680	1,148	3,828
Marche	0,658	1,358	—	2,016	0,864	2,880
Lazio	1,498	2,832	—	4,330	1,856	6,186
Interv. multireg. FESR	19,440	15,240	26,710	61,390	—	61,390
Assistenza tecnica	—	—	—	—	1,190(*)	1,190
Totale	68,250	67,463	73,375	209,088	64,488	273,576

(*) Importo a carico del fondo previsto dall'art. 19 di cui al decreto legislativo n. 96/1993 nell'ambito delle assegnazioni a favore del Mica («Contributi a IPI») già disposte dal CIPE.

96A6506

DELIBERAZIONE 8 agosto 1996.

Revisione e semplificazione dei criteri, degli indirizzi e delle procedure per la regolamentazione degli interventi previsti all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 96 del 1993.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente: «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive», che all'art. 1.2.c prevede che le disposizioni per la concessione delle agevolazioni evitino duplicazioni di istruttorie e assicurino sistemi di monitoraggio;

Vista la propria deliberazione del 20 novembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1996, concernente: «Criteri ed indirizzi per il coordinamento, nelle aree depresse, degli investimenti pubblici oggetto delle singole forme di programmazione negoziata: intese, accordi, contratti, patti, previste dall'art. 1 della legge n. 104/1995 e dall'art. 8 della legge 341/1995»;

Vista la propria deliberazione del 29 dicembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11 aprile 1996, concernente: «Criteri, indirizzi e procedure per la regolamentazione degli interventi previsti all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 96/1993 e successive modifiche e integrazioni»;

Valutata la necessità di assicurare che all'attuazione della politica di intervento nel settore della ricerca si provveda con strumenti flessibili, efficienti e che garantiscano la massima celerità e speditezza dell'azione amministrativa;

Ritenuto di modificare la precedente disciplina degli strumenti inerenti le funzioni trasferite al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in modo da ridurre le fasi e i passaggi procedimentali, da evitare le duplicazioni di istruttorie, da semplificare gli adempimenti e da garantire, altresì, una efficace azione di monitoraggio sul perseguimento degli obiettivi e sul raggiungimento dei risultati;

Udita la proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Delibera:

Le procedure attuative degli strumenti previsti nella delibera CIPE del 29 dicembre 1995, concernente: «Criteri, indirizzi e procedure per la regolamentazione degli interventi previsti all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 96/1993, e successive modifiche e integrazioni», sono così modificate:

a) Fase iniziativa.

Tale fase consiste nella richiesta e nell'acquisizione, da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di proposte di intervento, relative ai piani di potenziamento delle reti di ricerca scientifica e tecnologica, ai piani di potenziamento delle strutture edilizie universitarie, ai contratti di programma per i centri e/o progetti di ricerca, alle intese di programma con gli enti pubblici di ricerca.

La richiesta di proposta di piano, progetto, intesa o contratto di programma, può avvenire anche mediante avviso pubblico, con il quale si indicano gli indirizzi strategici, gli obiettivi da perseguire, l'ambito e l'oggetto delle iniziative considerate prioritarie, gli elementi da fornire da parte dei soggetti proponenti.

b) Fase di approvazione delle proposte.

Le proposte di piano sono vagliate e selezionate, entro quattro mesi dalla data di presentazione, dal comitato tecnico scientifico di cui all'art. 6, comma 2, della legge n. 104/95 ed inoltrate al CIPE per l'approvazione.

Il CIPE si pronuncerà entro sessanta giorni dalla data dell'inoltro.

c) Fase di definizione dei programmi operativi.

La fase consiste nella trasmissione al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica da parte dei promotori, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della delibera di approvazione da parte del CIPE, della proposta di programma operativo delle iniziative.

L'attività istruttoria per la definizione del programma operativo viene effettuata dal Ministero in contraddittorio con i soggetti promotori e si conclude, entro quattro mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della suddetta delibera di approvazione, con il parere del menzionato comitato tecnico scientifico.

Il programma operativo forma oggetto di apposito decreto ministeriale esecutivo.

d) Fase di attuazione.

Tale fase consiste nella realizzazione degli interventi e delle iniziative previste nel progetto approvato secondo le modalità e i tempi previsti nel programma operativo.

e) Fase di valutazione e controlli sui risultati.

Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica svolge periodiche verifiche e valutazioni sullo stato di attuazione dei progetti, sul rispetto dei tempi previsti e sul raggiungimento dei risultati indicati.

Le erogazioni avvengono sulla base del conseguimento dei risultati intermedi e finali previsti, salvo eventuali anticipazioni.

Ai fini delle attività di verifica e valutazione sull'attuazione degli interventi, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può servirsi di esperti di settore, di commissioni tecniche e di strutture degli enti pubblici.

I risultati delle verifiche e delle valutazioni sull'attuazione sono comunicati al comitato tecnico scientifico.

Essi sono inoltre, raccolti in una apposita base dati presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che costituisce il sistema informativo delle attività di ricerca nelle aree depresse.

I dati relativi ai progetti completati sono accessibili al pubblico.

Sull'attuazione dei piani, contratti, intese e programmi il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica riferirà annualmente al CIPE.

Roma, 8 agosto 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 30 settembre 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 280

96A6563

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 30 settembre 1996.

Autorizzazione alla società Egida - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Torino, ad esercitare l'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami danni di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, con esclusione del rischio energia nucleare compreso nel ramo «incendio ed elementi naturali».

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Vista l'istanza in data 28 novembre 1995 con la quale la società Egida - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami indicati al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, con esclusione del rischio energia nucleare compreso nel ramo incendio ed elementi naturali;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Rilevata la conformità delle norme statutarie della società alla vigente disciplina del settore assicurativo;

Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 24 settembre 1996, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa previsti dalla vigente normativa, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza sopra richiamata presentata dalla società Egida - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.;

Dispone:

La società Egida - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Torino, via Corte d'Appello n. 11, previa approvazione dello statuto, è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami indicati al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, ed eccezione del rischio energia nucleare compreso nel ramo «incendio ed elementi naturali».

Il presente provvedimento sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 1996

Il presidente: MANGHETTI

96A6509

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO

DELIBERAZIONE 17 luglio 1996.

Adozione di misure temporanee di salvaguardia del fiume Olona. (Deliberazione n. 19).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Premesso che:

nel corso dell'ultimo decennio il continuo aumento del rischio di esondazione nel bacino idrografico del fiume Olona ha assunto un rilievo determinante per lo sviluppo delle aree coinvolte e per la sicurezza stessa delle persone;

in particolare i recenti fatti alluvionali che si sono succeduti negli anni dal 1991 al 1995 hanno messo in luce l'eccezionale gravità dei problemi del suddetto bacino, riguardanti in particolare le periodiche esondazioni in centri abitati e lungo le infrastrutture;

le amministrazioni degli enti interessati hanno concordato sulla necessità di promuovere un accordo di programma (avviato con delibera della giunta della regione Lombardia n. 507 del 27 settembre 1994) al fine di predisporre un programma di interventi capace di superare il periodico ripetersi di eventi dannosi;

gli elementi di conoscenza acquisiti hanno evidenziato che l'entità dei danni riscontrati sul territorio è da porre in relazione anche all'elevata vulnerabilità che si è venuta progressivamente a creare in ragione dell'intenso processo di urbanizzazione;

Considerato che:

è stato richiesto da parte degli enti locali interessati, in sede di accordo di programma, di provvedere a definire vincoli di salvaguardia per le zone soggette ad esondazioni, in relazione alle previsioni di sviluppo contenute nei piani regolatori vigenti;

il quadro dei dissesti conseguenti agli ultimi eventi alluvionali (1993-1994) ha posto con urgenza la necessità di attivare misure finalizzate a:

salvaguardare e ripristinare la capacità di invaso e le dimensioni delle aree di espansione naturale delle piene fluviali per la sicurezza delle popolazioni residenti nelle zone a rischio;

limitare i danni in relazione a futuri eventi meteorologici straordinari;

con delibera n. 10, del 10 maggio 1995 sono state adottate, con le medesime finalità di cui al punto precedente, misure temporanee di salvaguardia per le aste dei fiumi Po, Tanaro, Belbo, Bormida e Ticino dalla confluenza con il fiume Po fino alla confluenza del canale Gravellone (Pavia);

nello specifico le presenti misure vanno a integrare l'ambito territoriale di applicazione di norme di salvaguardia sul bacino idrografico del fiume Po. Esse riguardano l'asta del fiume Olona, con finalità prevalente di mantenere la naturale funzione di laminazione delle piene e di evidenziare lo stato di rischio per esondazione;

che il piano stralcio di bacino del fiume Olona è in corso di redazione;

Visti:

l'art. 12, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, così come modificato ed integrato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493, secondo cui «in attesa dell'approvazione del piano di bacino, le autorità di bacino, tramite il comitato istituzionale, adottano misure di salvaguardia ... *(omissis)*. Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore fino all'approvazione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore ai tre anni ... *(omissis)* ...»;

il parere favorevole espresso dal comitato tecnico nella seduta del 9 maggio 1996;

Delibera:

Art. 1.

Sono sottoposte a vincolo di non edificazione, per motivi idraulici e idrogeologici, ai sensi e agli effetti del comma 6-*bis* dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, aggiunto con legge 4 dicembre 1993, n. 493, di conversione del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, fino alla data di approvazione del piano stralcio di bacino del fiume Olona e comunque per un periodo non superiore ai tre anni a decorrere dell'entrata in vigore del presente provvedimento, le aree relative all'elenco dei comuni e delimitate all'interno del retino nero continuo nella cartografia in scala 1:10.000 di cui agli allegati 1 e 2 come parti integranti della presente deliberazione.

I sindaci dei comuni interessati hanno l'obbligo, dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione, di non emanare atti abilitativi edilizi in contrasto con il presente vincolo di non edificazione e di assumere i conseguenti provvedimenti inibitori e sanzionatori.

Art. 2.

Sono esclusi dal vincolo, nel rispetto degli strumenti urbanistici e di tutela monumentale e paesistica vigenti:

a) gli interventi di ripristino delle opere di difesa, delle infrastrutture e degli immobili danneggiati, nel rispetto degli indirizzi approvati con deliberazione n. 1 assunta dal comitato istituzionale nella sua seduta del 24 febbraio 1995 e di quanto disposto dal presente provvedimento;

b) gli interventi idraulici e quelli di sistemazione ambientale atti a ridurre il rischio idraulico e cioè a perseguire gli scopi che si intendono raggiungere col provvedimento di piano stralcio di cui all'art. 4, comma 5, *della legge 21 gennaio 1995*, n. 22, di conversione del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646;

c) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, di ristrutturazione senza aumento di superficie coperta e di volume, riguardanti gli edifici e le infrastrutture esistenti;

d) gli interventi di sopraelevazione con aumento di superficie utile non superiore a quella allagabile, purché finalizzati alla riduzione della vulnerabilità attraverso la dismissione dei piani terra, previa verifica strutturale che attesti l'idoneità delle fondazioni;

e) le opere pubbliche di competenza degli organi statali, regionali o degli altri enti territoriali e quelle di interesse pubblico a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali che possono aver luogo all'interno delle aree vincolate, costituendo significativo ostacolo al deflusso e non limitino la capacità d'invaso delle aree stesse. A tal fine i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulica, approvato dall'autorità competente, che documenti l'assenza delle suddette interferenze. Per quanto concerne la definizione tipologica e strutturale dei ponti devono essere applicati gli indirizzi di cui al piano stralcio della legge n. 22/1995 e nel rispetto della tutela monumentale definita dalla legge n. 1089/1939;

f) gli interventi già approvati con provvedimento definitivo per i quali sono stati iniziati i lavori antecedentemente all'entrata in vigore della presente deliberazione.

Art. 3.

Copia della presente deliberazione, con l'elenco dei comuni interessati dalle misure temporanee di salvaguardia, è pubblicata entro trenta giorni dall'approvazione, nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

Art. 4.

Copia della stessa deliberazione, completa degli elaborati di cui agli allegati 1 e 2 relativi all'elenco dei comuni di cui all'art. 1 e della cartografia in scala 1:10.000, è depositata, ai fini della consultazione, presso il Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale della difesa del suolo e magistrato per il Po), il Ministero dell'ambiente, l'autorità di bacino del fiume Po e la regione Lombardia. Quest'ultima provvede alla trasmissione della stessa, entro quindici giorni, ai sindaci dei comuni interessati, i quali, a loro volta entro quindici giorni, provvedono a pubblicare gli elaborati riguardanti il territorio comunale mediante affissione all'albo pretorio. Dalla data di quest'ultima entrano in vigore, per ogni ambito comunale, le misure di salvaguardia stesse.

Art. 5.

I comuni e gli enti interessati possono inoltrare alla regione Lombardia proposte di modifica alle presenti misure temporanee di salvaguardia e al relativo ambito di applicazione. Ove l'autorità di bacino del fiume Po ritenesse meritevoli di accoglimento le proposte formulate, e così anche quelle da apportare in seguito alla realizzazione di opere di salvaguardia idraulica, proporrà la relativa delibera al comitato istituzionale per le conseguenti determinazioni.

Parma, 17 luglio 1996

Il Presidente
DI PIETRO

Il segretario generale
PASSINO

ALLEGATO 1

ELENCO DEI COMUNI DEL BACINO DEL FIUME OLONA INTERESSATI DALLE MISURE TEMPORANEE DI SALVAGUARDIA.

Comune	Provincia
Cairate	Varese
Canegrate	Milano
Cantello	Varese
Castellanza	Varese
Castelseprio	Varese
Castiglione Olona	Varese
Fagnano Olona	Varese
Gorla Maggiore	Varese
Gorla Minore	Varese
Gornate Olona	Varese
Induno Olona	Varese
Legnano	Milano
Lonate Ceppino	Varese
Lozza	Varese
Malnate	Varese

Comune	Provincia
Marnate	Varese
Nerviano	Milano
Olgiate Olona	Varese
Parabiago	Milano
Pogliano	Milano
Pregnana Milanese	Milano
Rho	Milano
S. Vittore Olona	Milano
Solbiate Olona	Varese
Vanzago	Milano
Varese	Varese
Vedano Olona	Varese

ALLEGATO 2

ELENCO FOGLI DELLA CARTA TECNICA REGIONALE REGIONE LOMBARDIA DEL FIUME OLONA INTERESSATI DALLE MISURE TEMPORANEE DI SALVAGUARDIA.

Foglio n	Denominazione
A4d4	Varese Nord
A4d5	Varese
A5d1	Castiglione Olona
A4d2	Carnago
A5d3	Gallarate Est
A5d4	Busto Arsizio
A5e4	Castellanza
A5e5	Legnano
A6e1	Parabiago
B6a1	Rho

96A6519

DELIBERAZIONE 17 luglio 1996.

Adozione di misure temporanee di salvaguardia dei torrenti Arno, Rile e Tenore. (Deliberazione n. 20).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Premesso che:

le amministrazioni degli enti interessati hanno concordato sulla necessità di promuovere un accordo di programma (avviato con delibera della giunta della regione Lombardia n. 9999 dell'8 marzo 1996) al fine di predisporre un programma di interventi capace di superare il periodico ripetersi di eventi dannosi;

gli elementi di conoscenza acquisiti hanno evidenziato che l'entità dei danni riscontrati sul territorio è da porre in relazione anche all'elevata vulnerabilità che si è venuta progressivamente a creare in ragione dell'intenso processo di urbanizzazione;

Considerato che:

è stato richiesto da parte degli enti locali interessati, in sede di accordo di programma, di provvedere a definire vincoli di salvaguardia per le zone soggette ad esondazioni, in relazione alle previsioni di sviluppo contenute nei piani regolatori vigenti;

il quadro dei dissesti conseguenti agli ultimi eventi alluvionali (1993-1994) ha posto con urgenza la necessità di attivare misure finalizzate a:

salvaguardare e ripristinare la capacità di invaso e le dimensioni delle aree di espansione naturale delle piene fluviali per la sicurezza delle popolazioni residenti nelle zone a rischio;

limitare i danni in relazione a futuri eventi meteorologici straordinari;

con delibera n. 10, del 10 maggio 1995 sono state adottate, con le medesime finalità di cui al punto precedente, misure temporanee di salvaguardia per le aste dei fiumi Po, Tanaro, Belbo, Bormida e Ticino dalla confluenza con il fiume Po fino alla confluenza del canale Gravellone (Pavia);

nello specifico le presenti misure vanno a integrare l'ambito territoriale di applicazione di norme di salvaguardia sul bacino idrografico del fiume Po. Esse riguardano le aste dei torrenti Arno, Rile e Tenore ricadenti nel territorio della regione Lombardia dalle zone di spagliamento a significativi punti di esondazione a monte, con finalità prevalente di mantenere la naturale funzione di laminazione delle piene e di evidenziare lo stato di rischio per esondazione, erosione e ristagno che caratterizza le aree in questione;

che il piano stralcio di bacino dei torrenti Arno, Rile e Tenore è in corso di redazione;

Visti:

l'art. 12, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, così come modificato ed integrato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493, secondo cui «in attesa dell'approvazione del piano di bacino, le autorità di bacino, tramite il comitato istituzionale, adottano misure di salvaguardia ... *(omissis)*. Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore fino all'approvazione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore ai tre anni ... *(omissis)* ...»;

il parere favorevole espresso dal comitato tecnico nella seduta del 9 maggio 1996;

Delibera:

Art. 1.

Sono sottoposte a vincolo di non edificazione, per motivi idraulici e idrogeologici, ai sensi e agli effetti del comma 6-*bis* dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989,

n. 183, aggiunto con legge 4 dicembre 1993, n. 493, di conversione del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, fino alla data di approvazione del piano stralcio di bacino dei torrenti Arno, Rile e Tenore e comunque per un periodo non superiore ai tre anni a decorrere dell'entrata in vigore del presente provvedimento, le aree relative all'elenco dei comuni e delimitate all'interno del retino nero continuo nella cartografia in scala 1:10.000 di cui agli allegati 1 e 2 come parti integranti della presente deliberazione.

I sindaci dei comuni interessati hanno l'obbligo, dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione, di non emanare atti abilitativi edilizi in contrasto con il presente vincolo di non edificazione e di assumere i conseguenti provvedimenti inibitori e sanzionatori.

Art. 2.

Sono esclusi dal vincolo, nel rispetto degli strumenti urbanistici e di tutela monumentale e paesistica vigenti:

a) gli interventi di ripristino delle opere di difesa, delle infrastrutture e degli immobili danneggiati, nel rispetto degli indirizzi approvati con deliberazione n. 1 assunta dal comitato istituzionale nella sua seduta del 24 febbraio 1995 e di quanto disposto dal presente provvedimento;

b) gli interventi idraulici e quelli di sistemazione ambientale atti a ridurre il rischio idraulico e cioè a perseguire gli scopi che si intendono raggiungere col provvedimento di piano stralcio di cui all'art. 4, comma 5, della legge 21 gennaio 1995, n. 22, di conversione del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646;

c) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, di ristrutturazione senza aumento di superficie coperta e di volume, riguardanti gli edifici e le infrastrutture esistenti;

d) gli interventi di sopraelevazione con aumento di superficie utile non superiore a quella allagabile, purché finalizzati alla riduzione della vulnerabilità attraverso la dismissione dei piani terra, previa verifica strutturale che attesti l'idoneità delle fondazioni;

e) le opere pubbliche di competenza degli organi statali, regionali o degli altri enti territoriali e quelle di interesse pubblico a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali che possono aver luogo all'interno delle aree vincolate, costituendo significativo ostacolo al deflusso e non limitino la capacità d'invaso delle aree stesse. A tal fine i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulica, approvato dall'autorità competente, che documenti l'assenza delle suddette interferenze. Per quanto concerne la definizione tipologica e strutturale dei ponti devono essere applicati gli indirizzi di cui al piano stralcio della legge n. 22/1995 e nel rispetto della tutela monumentale definita dalla legge n. 1089/1939;

f) gli interventi già approvati con provvedimento definitivo per i quali sono stati iniziati i lavori antecedentemente all'entrata in vigore della presente deliberazione.

Art. 3.

Copia della presente deliberazione, con l'elenco dei comuni interessati dalle misure temporanee di salvaguardia, è pubblicata entro trenta giorni dall'approvazione, nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

Art. 4.

Copia della stessa deliberazione, completa degli elaborati di cui agli allegati 1 e 2 relativi all'elenco dei comuni di cui all'art. 1 e della cartografia in scala 1:10.000, è depositata, ai fini della consultazione, presso il Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale della difesa del suolo e magistrato per il Po), il Ministero dell'ambiente, l'Autorità di bacino del fiume Po e la regione Lombardia. Quest'ultima provvede alla trasmissione della stessa, entro quindici giorni, ai sindaci dei comuni interessati, i quali, a loro volta entro quindici giorni, provvedono a pubblicare gli elaborati riguardanti il territorio comunale mediante affissione all'albo pretorio. Dalla data di quest'ultima entrano in vigore, per ogni ambito comunale, le misure di salvaguardia stesse.

Art. 5.

I comuni e gli enti interessati possono inoltrare alla regione Lombardia proposte di modifica alle presenti misure temporanee di salvaguardia e al relativo ambito di applicazione. Ove l'Autorità di bacino del fiume Po ritenesse meritevoli di accoglimento le proposte formulate, e così anche quelle da apportare in seguito alla realizzazione di opere di salvaguardia idraulica, proporrà la relativa delibera al comitato istituzionale per le conseguenti determinazioni.

Parma, 17 luglio 1996

Il Presidente
DI PIETRO

Il segretario generale
PASSINO

ALLEGATO 1

ELENCO DEI COMUNI DEI BACINI DEI TORRENTI ARNO, RILE E TENORE INTERESSATI DALLE MISURE TEMPORANEE DI SALVAGUARDIA.

Comune	Provincia
Albizzate	Varese
Brunello	Varese
Busto Arsizio	Varese
Cairate	Varese
Cardano al Campo	Varese
Carnago	Varese

Comune	Provincia
Caronno Varesino	Varese
Cassano Magnago	Varese
Castronno	Varese
Castano Primo	Milano
Cavaria con Premezzo	Varese
Fagnano Olona	Varese
Ferno	Varese
Gallarate	Varese
Gazzada Schianno	Varese
Jerago con Orago	Varese
Morazzone	Varese
Nosate	Milano
Oggiona con S. Stefano	Varese
Samarate	Varese
Solbiate Arno	Varese

ALLEGATO 2

ELENCO FOGLI DELLA CARTA TECNICA REGIONALE REGIONE LOMBARDIA DEI TORRENTI ARNO, RILE E TENORE INTERESSATI DALLE MISURE TEMPORANEE DI SALVAGUARDIA.

Foglio n	Denominazione
A5d1	Castiglione Olona
A5d2	Carnago
A5d3	Gallarate Est
A5d4	Busto Arsizio
A5c3	Gallarate Ovest
A5c4	Malpensa
A5c5	Lonate Pozzolo
A6c1	Castano Primo

96A6520

DELIBERAZIONE 17 luglio 1996.

Adozione di misure temporanee di salvaguardia del fiume Adda sopralacuale. (Deliberazione n. 21).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Premesso che:

nella sua seduta del 5 febbraio 1996 con deliberazione n. 7/1996 ha approvato l'elaborazione di un piano stralcio relativo alla difesa idrogeologica e della rete idrografica nei sottobacini dell'Adda sopralacuale, del Brembo e dell'Oglio sopralacuale, con riferimento ai contenuti di cui alle lettere *a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), s)*, dell'art. 17, comma 3, della legge n. 183/1989;

il precitato piano, in fase di redazione, prevede l'individuazione di interventi di tutela e miglioramento dell'assetto idraulico degli alvei al fine di assicurare un livello di protezione rispetto ai fenomeni alluvionali; a tale scopo l'alveo fluviale e la parte di territorio limitrofa, costituenti nel complesso la regione fluviale, sono oggetto di una zonizzazione in fasce (fascia di deflusso della piena, fascia di esondazione, area di inondazione per piena catastrofica), secondo i criteri approvati nella deliberazione n. 19/1995 del 9 novembre 1995;

gli elaborati tecnici riguardanti le fasce fluviali dell'Adda sopralacuale (da Tirano fino allo sbocco nel lago di Como) sono già disponibili.

Considerato che:

i vincoli di inedificabilità, di cui all'art. 4 della legge n. 102/1990 così come adottati dal comitato istituzionale nella seduta del 1° luglio 1993 con deliberazione n. 10/1993, risultano ad oggi non operativi;

d'intesa con la regione Lombardia si ritiene necessario di assumere misure di salvaguardia per le zone soggette ad esondazioni, in relazione alle previsioni di sviluppo contenute nei piani regolatori vigenti;

il quadro riguardante il rischio idraulico-geologico risultante dall'elaborazione del piano di bacino ha posto con urgenza la necessità di attivare misure finalizzate a:

salvaguardare e ripristinare la capacità di invaso e le dimensioni delle aree di espansione naturale delle piene fluviali per la sicurezza delle popolazioni residenti nelle zone a rischio;

limitare i danni in relazione a futuri eventi meteorologici straordinari;

con delibera n. 10 del 10 maggio 1995, sono state adottate, con le medesime finalità di cui al punto precedente, misure temporanee di salvaguardia per le aste dei fiumi Po, Tanaro, Belbo, Bormida e Ticino dalla confluenza con il fiume Po fino alla confluenza del canale Gravellone (Pavia);

nello specifico le presenti misure vanno a integrare l'ambito territoriale di applicazione di norme di salvaguardia sul bacino idrografico del fiume Po. Esse riguardano l'asta del fiume Adda sopralacuale ricadente nel territorio della regione Lombardia, con finalità prevalente di mantenere la naturale funzione di laminazione delle piene e di evidenziare lo stato di rischio per esondazione ed erosione che caratterizza le aree in questione;

Visti:

l'art. 12, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, così come modificato ed integrato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493, secondo cui «in attesa dell'approvazione del piano di bacino, le Autorità di bacino, tramite il comitato istituzionale, adottano misure di salvaguardia... *(omissis)*. Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore fino all'approvazione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore ai tre anni... *(omissis)* ...»;

il parere favorevole espresso dal comitato tecnico nella seduta del 16 luglio 1996;

Delibera:

Art. 1.

Sono sottoposte a vincolo di non edificazione, per motivi idraulici e idrogeologici, ai sensi e agli effetti del comma 6-*bis* dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, aggiunto con legge 4 dicembre 1993, n. 493, di conversione del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, fatto salvo quanto previsto nel successivo art. 2, fino alla data di approvazione del piano stralcio di bacino del fiume Adda sopralacuale e comunque per un periodo non superiore ai tre anni a decorrere dell'entrata in vigore del presente provvedimento, le aree ricadenti nelle fasce fluviali A e B dei territori comunali di cui all'allegato 1, delimitate nella cartografia in scala 1:10.000 di cui all'allegato 2.

Su tale cartografia apposito segno grafico individua:

a) fascia di deflusso della piena (fascia A): costituita dalla porzione di alveo sede prevalente della corrente per la piena di riferimento (piena con tempo di ritorno di 200 anni);

b) fascia di esondazione (fascia B): costituita dalla porzione di alveo interessata da inondazione al verificarsi della piena di riferimento; vengono inoltre indicate, con apposito segno grafico, denominato «limite di progetto tra la fascia B e la fascia C», le opere idrauliche programmate per la difesa del territorio,

nonché:

c) area di inondazione per piena catastrofica (fascia C): costituita dalla porzione di territorio che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quella di riferimento.

I sindaci dei comuni interessati hanno l'obbligo, dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione, di non emanare atti abilitativi edilizi in contrasto con il presente vincolo di non edificazione e di assumere i conseguenti provvedimenti inibitori e sanzionatori.

Art. 2.

Nei territori della fascia A sono consentiti, nel rispetto degli strumenti urbanistici e di tutela monumentale e paesistica vigenti, gli interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, art. 31, della legge n. 457/1978, senza aumento di superficie o volume e gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici.

Nei territori della fascia B, nel rispetto degli strumenti urbanistici e di tutela monumentale e paesistica vigenti, sono consentite:

a) opere di nuova edificazione, ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento;

b) interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume non superiori a quelle potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione di queste ultime.

All'interno della fascia A e B è consentita, inoltre, la realizzazione di nuove opere pubbliche di competenza degli organi statali, regionali o degli altri enti territoriali e quelle di interesse pubblico a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali che possono aver luogo nelle fasce, costituendo significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso. A tal fine i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulica, che documenti l'assenza delle suddette interferenze, e sono sottoposti a parere dell'Autorità idraulica competente per l'autorizzazione conseguente.

Le nuove opere di attraversamento, stradale o ferroviario, e comunque delle infrastrutture a rete, devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica di cui ad apposita direttiva emanata dall'Autorità di bacino del fiume Po.

Nei territori della fascia C gli enti competenti, ai sensi della legge n. 225/1992, predispongono in via prioritaria i programmi di revisione e prevenzione tenendo conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni della cartografia alla scala 1:10.000 di cui all'allegato 2.

I territori della fascia B sottesi da un segno grafico indicato come «limite di progetto» nell'allegato 2, all'avvenuta realizzazione delle opere di difesa previste, verranno esclusi dalle limitazioni di cui al presente articolo.

Art. 3.

Copia della presente deliberazione, con l'elenco dei comuni interessati dalle misure temporanee di salvaguardia, è pubblicata entro trenta giorni dall'approvazione, nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

Art. 4.

Copia della stessa deliberazione, completa degli elaborati di cui agli allegati 1 e 2 relativi all'elenco dei comuni di cui all'art. 1 e della cartografia in scala 1:10.000, è depositata, ai fini della consultazione, presso il Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale della difesa del suolo e magistrato per il Po), il Ministero dell'ambiente, l'Autorità di bacino del fiume Po e la regione Lombardia. Quest'ultima provvede alla trasmissione della stessa, entro quindici giorni, ai sindaci dei comuni interessati, i quali, a loro volta entro quindici giorni, provvedono a pubblicare gli elaborati riguardanti il territorio comunale mediante affissione all'albo pretorio. Dalla data di quest'ultima entrano in vigore, per ogni ambito comunale, le misure di salvaguardia stesse.

Art. 5.

I comuni e gli enti interessati possono inoltrare alla regione Lombardia proposte di modifica alle presenti misure temporanee di salvaguardia e al relativo ambito di applicazione. Ove l'Autorità di bacino del fiume Po ritenesse meritevoli di accoglimento le proposte formulate, e così anche quelle da apportare in seguito alla realizzazione di opere di salvaguardia idraulica, proporrà la relativa delibera al comitato istituzionale per le conseguenti determinazioni.

Parma, 17 luglio 1996

Il Presidente
DI PIETRO

Il segretario generale
PASSINO

ALLEGATO 1

ELENCO DEI COMUNI DEL BACINO DEL FIUME ADDA SOPRALACUALE INTERESSATI DALLE MISURE TEMPORANEE DI SALVAGUARDIA.

Comune	Provincia
Albosaggia	Sondrio
Andalo Valtellino	Sondrio
Ardenno	Sondrio
Berbenno Valtellina	Sondrio
Bianzone	Sondrio
Buglio in Monte	Sondrio
Caiolo	Sondrio
Castello dell'Acqua	Sondrio
Castione Andevenno	Sondrio
Cedrasco	Sondrio
Cercino	Sondrio
Chiuro	Sondrio
Civo	Sondrio
Colico	Lecco
Colorina	Sondrio
Cosio Valtellino	Sondrio
Dazio	Sondrio
Delebio	Sondrio
Dubino	Sondrio
Faedo Valtellino	Sondrio
Forcola	Sondrio
Fusine	Sondrio
Gera Lario	Lecco
Mantello	Sondrio
Montagna in Valtellina	Sondrio
Morbegno	Sondrio
Piantedo	Sondrio
Piateda	Sondrio
Poggiridenti	Sondrio
Ponte in Valtellina	Sondrio
Postalesio	Sondrio
Rogolo	Sondrio
Sondrio	Sondrio
Talamona	Sondrio
Teglio	Sondrio
Tirano	Sondrio
Traona	Sondrio
Villa di Tirano	Sondrio

ALLEGATO 2

ELENCO FOGLI DELLA CARTA TECNICA REGIONALE REGIONE LOMBARDIA DEL FIUME ADDA SOPRALACUALE INTERESSATI DALLE MISURE TEMPORANEE DI SALVAGUARDIA.

Foglio n	Denominazione
D3b1	Tirano
D3a1	Villa di Tirano
D3a2	Teglio
C3e2	Chiuro
C3d2	Sondrio
C3c2	Berbenno Valtellina
C3b2	Ardenno
C3a2	Mello
C3a3	Morbegno
B3e2	Dubino
B3e3	Delebio
B3d2	Domaso

96A6521

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 17 settembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto vigente dell'Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente;

Veduta la deliberazione adottata in data 14 febbraio 1996, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 28 marzo 1996, con la quale il consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali ha proposto la modifica del vigente statuto dell'Università, con l'istituzione del corso di diploma universitario in biotecnologie agro-industriali;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Veduto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 23 novembre 1991;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Veduto il parere positivo espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 19 luglio 1996, trasmesso con lettera ministeriale prot. n. 1565 del 6 settembre 1996;

Decreta:

Lo statuto della Libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni, viene ulteriormente modificato nel senso che al capo III - dell'ordinamento generale degli studi - sezione I «Norme generali» l'art. 13, e allo stesso capo III - sezione VII «Norme speciali per la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali» gli articoli 104 e 109 sono modificati nel modo come segue:

Capo III - DELL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI STUDI

Sezione I - *Norme generali*

Art. 13 - il nono comma dell'articolo viene integrato con la seguente aggiunta:

«; conferisce altresì il diploma universitario in biotecnologie agro-industriali.».

Capo III

Sezione VII - *Norme speciali per la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali*

Art. 104 - viene integrato con la seguente aggiunta:

«Conferisce altresì il diploma universitario in biotecnologie agro-industriali.».

Dopo l'art. 109 vengono inscrite le seguenti norme relative alla istituzione del diploma universitario in biotecnologie agro-industriali, con l'ordinamento degli studi sotto indicato:

Art. 109 - *(Omissis)*.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN BIOTECNOLOGIE AGRO-INDUSTRIALI

Art. 1 *(Accesso al corso di diploma)*. — Costituiscono titoli di ammissione al corso di diploma quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal consiglio di facoltà in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Il corso di diploma è articolato in due indirizzi:

a) biotecnologie industriali;

b) biotecnologie vegetali.

Art. 2 *(Durata degli studi e articolazione dei curricula)*. — La durata degli studi è fissata in tre anni. Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificati nel regolamento didattico della facoltà.

L'attività didattico-formativa comprende didattica teorico-formale e didattica teorico-pratica. L'attività teorico-pratica è comprensiva di esercitazioni, laboratori, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di progetti ed elaborati, ecc. Parte dell'attività didattica pratica potrà essere svolta anche presso qualificate strutture e da personale degli istituti di ricerca scientifica, nonché dei reparti ricerca e sviluppo di enti ed imprese pubbliche e private operanti nel settore delle biotecnologie agro-industriali, previa stipula di apposite convenzioni.

L'impegno didattico complessivo (in ore 1800) è suddiviso in una prima parte destinata alla formazione di base comune, per 860 ore, una seconda parte destinata alla formazione di indirizzo per 200 ore ed una quota di almeno 200 ore al tirocinio e/o elaborato finale. Le rimanenti ore saranno destinate ad approfondimenti teorici o pratici, ampliamento professionale, ecc.

I contenuti didattico-formativi sono articolati in aree; il monte ore minimo previsto per ciascuna area è indicato nell'art. 6.

L'attività didattica è di norma organizzata sulla base di annualità, in numero compreso tra quindici e diciotto, costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento integrato è costituito da moduli coordinati eventualmente impartiti da più docenti.

La facoltà, nello stabilire prove di valutazione della preparazione degli studenti, farà ricorso a criteri di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli eventuali esami tradizionali tra quindici e diciotto.

Nell'ambito della sperimentazione didattica, anche al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne, nella predisposizione dei *curricula* potrà essere previsto dal consiglio di corso di laurea l'utilizzazione di speciali attività didattiche (quali corsi intensivi brevi, seminari, stages in laboratori di istituti di ricerca scientifica operanti nel settore delle biotecnologie agro-industriali) da quotarsi in ore sino ad una concorrenza massima di centoventi.

Durante il primo biennio lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facoltà.

L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, durante la quale potrà essere discusso un eventuale elaborato finale.

Art. 3. — La facoltà, nel recepire nel regolamento di Ateneo e nel regolamento didattico l'ordinamento didattico nazionale indica per ciascuna area gli insegnamenti.

Art. 4 (*Manifesto degli studi*). — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà.

a) delibera il numero dei posti a disposizione degli iscrivibili al primo anno, secondo quanto previsto dal precedente art. 1;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) che costituiscono le singole annualità e le denominazioni dei corsi integrati;

c) sceglie le relative discipline, rispettando le indicazioni dei settori scientifico-disciplinari di cui all'art. 3;

d) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono, precisando, per ogni corso, la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

f) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame finale al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa altresì le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 5 (*Riconoscimento degli studi*). — Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma universitario di cui all'art. 1 è strettamente affine al corso di laurea in biotecnologie agro-industriali. Per il riconoscimento degli studi, ai fini del passaggio ad altri corsi di laurea o di diploma della stessa o di altre facoltà, le strutture didattiche pertinenti utilizzeranno il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale), nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. Conseguentemente la facoltà potrà riconoscere tutti o parte degli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea; la facoltà indicherà, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati, per completare la formazione per accedere al corso di laurea, sia gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. Il consiglio di facoltà indicherà inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere: tale anno di corso, per coloro che siano in possesso del diploma universitario, sarà almeno il terzo.

Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea al corso di diploma il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre con il criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Art. 6 (*Docenza*). — La copertura dei moduli didattici attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o di gruppo ritenuto dalla facoltà affine, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato. Per realizzare una efficace attività didattica con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unità.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalità previste nello statuto dell'Università, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 7 (*Articolazione del corso di diploma*).

1. *Formazione di base comune* (860 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore e settori scientifico-disciplinari attinenti.

Area 1 - *Matematica* (120 ore).

Settori scientifico-disciplinari:

A02A Analisi matematica
A02B Probabilità e statistica matematica
A03X Fisica matematica
A04A Analisi numerica
K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni
K05B Informatica

Area 2 - *Fisica* (60 ore).

Settori scientifico-disciplinari:

B01A Fisica generale
B01B Fisica

Area 3 - *Chimica*.

Area 4 - *Struttura e funzione delle molecole di interesse biologico e cicli metabolici* (200 ore).

Settori scientifico-disciplinari:

C01A Chimica analitica
C02X Chimica fisica
C03X Chimica generale ed inorganica

C05X Chimica organica
E04B Biologia molecolare
E05A Biochimica
G07A Chimica agraria
G07B Pedologia

Area 5 - *Struttura e funzione degli organismi microbici e vegetali* (120 ore).

Settori scientifico-disciplinari:

E01A Botanica
E01B Botanica sistematica
E01C Biologia vegetale applicata
E01E Fisiologia vegetale
E02C Biologia evolutiva e didattica della biologia
E04B Biologia molecolare
E05A Biochimica
E11X Genetica
E12X Microbiologia generale
E13X Biologia applicata
G04X Genetica agraria
G08B Microbiologia agro-alimentare

Area 6 - *Tecnologie cellulari e biomolecolari* (240 ore).

Settori scientifico-disciplinari:

E04B Biologia molecolare
E05A Biochimica
E11X Genetica
E13X Biologia applicata
G04X Genetica agraria

Area 7 - *Economia ed organizzazione dell'azienda agro-industriale* (120 ore).

Settori scientifico-disciplinari:

G01X Economia ed estimo rurale
I27X Ingegneria economico-gestionale
P02A Economia aziendale
P02B Economia e gestione delle imprese
P02C Finanza aziendale
P02D Organizzazione aziendale
S01A Statistica
S02X Statistica economica

2. *Formazione di indirizzo.*

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore e settori scientifico-disciplinari attinenti.

2.1. *Indirizzo in biotecnologie industriali.*

Area 8 - *Principi di ingegneria biochimica.*

Area 9 - *Applicazioni di ingegneria biochimica* (120 ore).

Settori scientifico-disciplinari:

C02X Chimica fisica
C04X Chimica industriale e dei materiali polimerici
E05A Biochimica
G08A Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari
G08B Microbiologia agro-alimentare ed ambientale
I15C Impianti chimici
I15E Chimica industriale e tecnologica
I26B Bioingegneria chimica

Area 10 - *Microbiologia industriale* (80 ore).

Settori scientifico-disciplinari:

C10X Chimica e biotecnologia delle fermentazioni
E12X Microbiologia generale
F05X Microbiologia e microbiologia clinica
G08A Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari
G08B Microbiologia agro-alimentare ed ambientale

2.2. *Indirizzo biotecnologie vegetali* (200 ore).

Area 11 - *Biologia delle piante coltivate* (100 ore).

Settori scientifico-disciplinari:

E01E Fisiologia vegetale
G07A Chimica agraria (G07B Pedologia)

Area 12 - *Biotecnologie vegetali* (100 ore).

Settori scientifico-disciplinari:

E01A Botanica
E01E Fisiologia vegetale
E04B Biologia molecolare
G04X Genetica agraria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 17 settembre 1996

Il rettore: Bo

96A6510

UNIVERSITÀ DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 23 settembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 19 luglio 1995, recante

modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico (tabella XLV/2);

Visto che lo Statuto dell'autonomia dell'Università degli studi di Sassari, emanato con decreto rettorale n. 60 del 1° febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1995, supplemento ordinario, non contiene gli ordinamenti didattici, che il loro inserimento e previsto nel regolamento didattico di ateneo e che detto regolamento è in fase di approvazione;

Considerato che nelle more della emanazione del sopra citato regolamento le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi accademici dell'Università degli studi di Sassari riguardanti l'adeguamento delle «Norme comuni alle scuole di specializzazione» e l'istituzione delle scuole di specializzazione in «cardiochirurgia», in «ematologia» ed in «oncologia»;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Consiglio universitario nazionale nelle adunanze dell'8 marzo 1996 e del 13 giugno 1996;

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1996 che autorizza l'Università degli studi di Sassari all'istituzione delle scuole di specializzazione sopra indicate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 (Approvazione del piano di sviluppo dell'Università per il triennio 1994-1996);

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Sassari;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, e ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli relativi alle «Norme generali comuni a tutte le scuole di specializzazione» sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

NORME COMUNI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 1 *(Istituzione finalità titolo conseguito).* — 1.1 Nell'Università degli studi di Sassari sono istituite le scuole di specializzazione dell'area medica eventualmente articolate in indirizzi.

1.2 Le scuole hanno lo scopo di formare medici specialisti nel settore dell'area medica.

1.3 Le scuole rilasciano il titolo di specialista nello specifico settore.

1.4 L'Università degli studi di Sassari può istituire altresì corsi di aggiornamento ai sensi e con le modalità previste dall'art. 6 della legge n. 341/1990. A tali corsi si applicano le norme attuative della direttiva CEE 92/98, recepite con il decreto legislativo n. 541/1992.

Art. 2 *(Organizzazione delle scuole).* — 2.1 La durata del corso degli studi per ogni singola specializzazione è definito nell'ordinamento didattico specifico della scuola.

2.2 Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate da effettuare frequentando le strutture sanitarie delle scuole universitarie e/o ospedaliere convenzionate, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale. Tali ordinamenti delle singole scuole disciplinano gli specifici standards formativi.

2.3 Concorrono al funzionamento delle scuole la facoltà di medicina e chirurgia, i dipartimenti e gli istituti nonché le strutture ospedaliere eventualmente convenzionate.

2.4 Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere nel loro insieme a tutti i requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.

2.5 Rispondono automaticamente a tali requisiti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti con quello proprio della scuola di specializzazione.

Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli di intesa di cui allo stesso art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992.

2.6 La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da garantire, oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (legge n. 428/1990 e decreto legislativo n. 257/1991).

2.7 Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, ogni scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti, determinato per ciascun anno di corso ed in totale.

Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanità ed il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole. Il numero degli iscritti a ciascuna scuola non può superare quello totale previsto nello statuto; in caso di previsione statutaria di indirizzi riservati a laureati non medici, lo statuto della scuola indica il numero massimo degli iscrivibili.

2.8 Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia, nonché, per gli specifici indirizzi, laureati non medici. Le lauree sono specificate nelle singole tipologie.

Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio, conseguito presso università straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorità accademiche italiane.

Art. 3 *(Piano di studi di addestramento professionale)*. — 3.1 Il consiglio della scuola è tenuto a determinare l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi nei diversi anni e nelle strutture di cui al precedente articolo 2.3.

Il consiglio della scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui all'art. 1.2 e gli obbiettivi previsti nel successivo art. 3.2 e specificati nelle tabelle *A* e *B* relative agli standards formativi specifici per ogni specializzazione, determina pertanto, nel rispetto dei diritti dei malati:

a) la tipologia delle opportune attività didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio pratiche e di tirocinio;

b) la suddivisione nei periodi temporali delle attività didattiche teoriche e seminariali, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.

3.2 Il piano di studi è determinato dal consiglio di ogni scuola nel rispetto degli obbiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obbiettivi specifici e dei relativi settori scientifico disciplinari riportati per ogni singola specializzazione nella specifica tabella *A*.

L'organizzazione del processo di addestramento ivi compresa l'attività svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del diploma, è attuata nel rispetto di quanto previsto per ogni singola specializzazione nella specifica tabella *B*.

3.3 Il piano dettagliato delle attività formative di cui ai precedenti commi 3.1 e 3.2 è deliberata dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.

Art. 4 *(Programmazione annuale delle attività e verifica del tirocinio)*. — 4.1 All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.

4.2 Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola.

4.3 Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie e in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.

4.4 Il consiglio della scuola può autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero il consiglio della scuola può riconoscere utile, sulla base d'idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture estere.

Art. 5 *(Esame di diploma)*. — 5.1 L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini della specializzazione, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola.

5.2 La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione è nominata dal rettore dell'ateneo, secondo la vigente normativa.

5.3 Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standards nazionale specifico riportato nelle tabelle *B*.

Art. 6 *(Protocolli di intesa e convenzioni)*. — 6.1 L'università, su proposta del consiglio della singola scuola e del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia quando trattasi di più scuole per la stessa convenzione, può stabilire protocolli di intesa ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 502/1992, per i fini di cui all'art. 16 del medesimo decreto legislativo.

6.2 L'università, su proposta del consiglio della scuola, può altresì stabilire convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento per lo svolgimento di attività coerenti con gli scopi della scuola.

Art. 7 *(Norme finali)*. — 7.1 Le tabelle *A* e *B*, che definiscono gli standards nazionali per ogni singola tipologia di scuola (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico disciplinari di pertinenza e sull'attività minima dello specializzando per l'ammissione all'esame finale), sono decretate ed aggiornate dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con le procedure di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990. Gli standards sono applicati a tutti gli indirizzi previsti.

7.2 La tabella relativa ai requisiti minimi necessari per le strutture convenzionabili è decretata ed aggiornata con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.

Art. 2.

Presso l'Università degli studi di Sassari sono istituite le seguenti nuove scuole di specializzazione:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ONCOLOGIA

Art. 1. — Nella facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari è istituita la scuola di specializzazione in oncologia con indirizzo in oncologia medica.

La scuola di specializzazione in oncologia risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 2. — La scuola ha lo scopo di fornire le competenze oncologiche professionali relative al settore formativo della oncologia medica.

Art. 3. — La scuola rilascia il titolo di «specialista in oncologia».

Art. 4. — Il corso ha la durata di quattro anni.

Art. 5. — La scuola di specializzazione in oncologia ha sede presso l'istituto di clinica medica generale e terapia medica dell'Università di Sassari.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli di intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico disciplinari (di cui alla tabella *A*) e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 6. — Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi, in base alle risorse e alle strutture ed attrezzature disponibili, è di tre per ciascun anno di corso, per complessivi dodici specializzandi. Possono essere ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

L'ordinamento didattico della scuola e articolato secondo le seguenti tabelle:

TABELLA *A* - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.

A. *Area propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di biologia cellulare e molecolare del differenziamento e della proliferazione cellulare.

Settori: E04B Biologia molecolare, E05A Biochimica, E11B Biologia applicata, F03X Genetica medica.

B. *Area di oncologia molecolare.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi eziopatogenetici che determinano lo sviluppo della malattia neoplastica.

Settori: F04A Patologia generale.

C. *Area di laboratorio e diagnostica oncologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche nei settori di laboratorio applicati all'oncologia, comprese citomorfologia ed istopatologia, e diagnostica per immagini.

Settori: F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, F18X Diagnostica per immagini, E10X Biofisica medica.

D. *Area di oncologia medica.*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e tecniche e la pratica clinica necessarie per la valutazione epidemiologica e per la prevenzione, diagnosi e cura dei tumori solidi.

Settori: F04B Patologia clinica, F04C Oncologia medica.

E. *Area di epidemiologia e prevenzione.*

Obiettivo: conoscere i principi di epidemiologia e di medicina preventiva applicati all'oncologia.

Settori: F01X Statistica medica, F04B Patologia clinica, F04C Oncologia medica, F22A Igiene generale ed applicata.

Indirizzo di oncologia medica

F. *Area di oncologia medica.*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire conoscenze avanzate teoriche e di pratica clinica necessarie per la diagnosi, cura e trattamento del paziente neoplastico, anche in fase critica.

Settori: E07X Farmacologia, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F04C Oncologia medica, F07G Malattie del sangue, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F21X Anestesiologia.

G. *Area di oncologia clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e pratiche correlate con la malattia neoplastica e con gli aspetti terapeutici non medici.

Settori: F08A Chirurgia generale, F08B Chirurgia plastica, F08D Chirurgia toracica, F10X Urologia, F12B Neurochirurgia, F15A Otorinolaringoiatria, F16A Malattie apparato locomotore, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F20X Ginecologia ed ostetricia.

TABELLA *B* - Standard complessivo di addestramento professionalizzante.

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:

1) aver eseguito personalmente almeno 50 prelievi di materiale organico mediante citoaspirazione;

2) aver eseguito personalmente le determinazioni di laboratorio relative ad almeno 150 pazienti affetti da neoplasie, partecipando alla fase di definizione diagnostica nei casi suddetti;

3) avere compartecipato direttamente all'itinerario diagnostico, anche mediante tecniche di diagnostica per immagini, di almeno 150 casi di pazienti affetti da neoplasie;

4) aver seguito personalmente l'itinerario diagnostico-terapeutico di almeno 250 pazienti neoplastici, dei quali almeno il 10% ciascuno nei seguenti settori:

emolinfopatie;
apparato gastroenterico:
mammella;
apparato genitale femminile:
polmone.

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN EMATOLOGIA

Art. 1. — È istituita presso l'Università degli studi di Sassari la scuola di specializzazione in ematologia.

Art. 2. — La scuola di specializzazione in ematologia risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 3. — La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale della ematologia.

Art. 4. — La scuola rilascia il titolo di specialista in ematologia.

Art. 5. — Il corso ha la durata di quattro anni.

Art. 6. — Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia, l'istituto di ematologia ed endocrinologia, sede amministrativa della scuola, e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 7. — Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'art. 6, è determinato in numeri di tre per ogni anno di corso per un totale di numero dodici.

Art. 8. — Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia. Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso Università straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorità accademiche italiane.

L'ordinamento didattico della scuola è articolato secondo le seguenti tabelle:

TABELLA *A* - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.

A. *Area propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomo-fisiologia, biochimica e genetica del sangue e del sistema emolinfopoietico, allo scopo di stabilire le basi biologiche per l'apprendimento del laboratorio, della clinica e della terapia ematologica.

Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, F03X Genetica medica.

B. *Area fisiopatologia ematologica generale e molecolare.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi eziopatogenetici che determinano lo sviluppo delle malattie ematologiche.

Settori: E04B Biologia molecolare, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale.

C. *Area laboratorio e diagnostica ematologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori di laboratorio applicati all'ematologia comprese citomorfologia ed istopatologia, emostasi e trombosi, immunoematologia e diagnostica per immagini.

Settori: F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, F07G Malattie del sangue, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, E10X Biofisica medica.

D. *Area ematologica clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione epidemiologica e per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie del sangue e del sistema emolinfopoietico; deve infine saper partecipare a studi clinici controllati secondo le norme di buona pratica clinica.

Settori: F07G Malattie del sangue, F07A Medicina interna, E07X Farmacologia, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F01X Statistica medica.

E. *Area immunoematologia e terapia trasfusionale.*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze e la pratica clinica correlate con la raccolta e l'utilizzo del sangue e degli emoderivati.

Settori: F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica, F07G Malattie del sangue.

F. *Area trapianto di cellule staminali emolinfopoietiche.*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e la pratica clinica relative all'impiego del trapianto di midollo osseo (allogenico ed autologo) e di cellule staminali emolinfopoietiche.

Settori: F07G Malattie del sangue.

TABELLA *B* - Standard complessivo di addestramento professionalizzante.

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:

1) aver eseguito personalmente almeno 100 aspirati midollari ed avere partecipato alla fase di definizione diagnostica nei casi suddetti.

2) aver eseguito personalmente almeno 50 biopsie osteo-midollari ed avere partecipato alla fase di definizione diagnostica nei casi suddetti.

3) aver eseguito personalmente almeno 20 rachicentesi diagnostiche e/o terapeutiche in pazienti affetti da emolinfopatie.

4) aver seguito almeno 100 casi di emopatie, di cui almeno 30 di oncoematologia, partecipando attivamente alla programmazione, esecuzione e controllo dei protocolli terapeutici e della terapia trasfusionale.

5) aver eseguito personalmente almeno 100 determinazioni di gruppi ematici e prove di convertibilità.

6) aver eseguito personalmente almeno 50 screening relativi a patologia dell'emostasi e 50 tests per il monitoraggio della terapia anticoagulante.

Costituiscono attività di perfezionamento opzionali (obbligatorie almeno due sulle tre previste):

a) immunoematologia e terapia trasfusionale: aver acquisito conoscenze teoriche ed esperienza pratica relative alla esecuzione di fenotipi eritrocitari completi, fenotipi Rh, test di Coombs diretto e indiretto, eluati, ricerca di anticorpi antieritrocitari irregolari, identificazioni anticorpali; aver acquisito esperienza pratica nell'uso dei separatori cellulari.

b) emostasi e trombosi: aver acquisito esperienza sulle procedure diagnostiche e sui presidi terapeutici inerenti le principali malattie emorragiche e trombotiche.

c) ematologia trapiantologica: aver frequentato per un periodo di almeno due anni una unità di trapianto, partecipando attivamente alla gestione clinica di almeno 20 pazienti sottoposti a trapianto allogenico o autologo; aver acquisito le conoscenze teoriche e tecniche relative alle procedure di raccolta, separazione e criopreservazione delle cellule staminali emolinfopoietiche da sangue periferico e midollare; aver approfondito gli aspetti biologici e clinico della Graft-versus-Host-Disease.

Nel regolamento didattico d'ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti clinici ed il relativo peso specifico.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CARDIOCHIRURGIA

Art. 1. — È istituita la scuola di specializzazione in cardiochirurgia. La scuola risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 2. — La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della diagnostica clinica e terapia chirurgica delle malattie del cuore e dei grossi vasi.

Art. 3. — La scuola rilascia il titolo di specialista in cardiochirurgia.

Art. 4. — Il corso ha la durata di cinque anni.

Art. 5. — Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia, l'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, sede amministrativa della scuola, e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 6. — Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è determinato in numero di uno per anno, per complessivi numero cinque. Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia. Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso Università straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorità accademiche italiane.

L'ordinamento didattico della scuola è articolato secondo le seguenti tabelle:

TABELLA *A* - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.

A. *Area propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere conoscenze approfondite di anatomo-fisiologia ed anatomia chirurgica; deve apprendere le conoscenze necessarie alla valutazione epidemiologica ed alla sistemazione dei dati clinici, anche mediante sistemi informatici.

Settori: E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E10X Biofisica medica, F01X Statistica medica, F06A Anatomia patologica, K06X Bioingegneria.

B. *Area di semeiotica generale e strumentale e di metodica clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze semeiologiche e la padronanza delle metodologie di laboratorio e strumentali per attuare i procedimenti diagnostici delle malattie di interesse chirurgico: lo specializzando deve apprendere i fondamenti dell'epicrisi della pratica clinica chirurgica.

Settori: F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, F08A Chirurgia generale, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F19A Pediatria generale e specialistica.

C. *Area di anatomia chirurgia e corso di operazioni.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali tecniche chirurgiche.

Settori: F06A Anatomia patologica, F09X Cardiochirurgia, F08A Chirurgia generale.

D. *Area di cardiochirurgia.*

Obiettivo: lo specializzando deve saper integrare le conoscenze semeiologiche nell'analisi clinica dei pazienti, saper decidere la più opportuna condotta terapeutica, saper intervenire chirurgicamente sotto il profilo terapeutico, in modo integrato con altri settori specialistici chirurgici o con supporti terapeutici medici e radiogeni.

Settori: F09X Cardiochirurgia, F08A Chirurgia generale, F08D Chirurgia toracica, F08E Chirurgia vascolare.

E. *Area di anestesiologia e valutazione critica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le metodologie di anestesia e terapia del dolore, in modo da poter collaborare attivamente con gli specialisti di settore per l'adozione della più opportuna condotta clinica; deve inoltre acquisire elementi per procedere alla valutazione critica degli atti clinici ed alle considerazioni etiche sulle problematiche chirurgiche.

Settori: F19A Pediatria generale e specialistica, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F08A Chirurgia generale, F09X Cardiochirurgia, F21X Anestesiologia, F22B Medicina legale.

TABELLA *B* - Standard complessivo di addestramenti professionalizzante.

Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve aver frequentato reparti di chirurgia generale e/o chirurgia d'urgenza per almeno una annualità; dimostrare di aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione di aver personalmente eseguito atti medici specialistici come di seguito specificato:

procedure diagnostiche di affezioni cardiache in almeno 100 casi;

almeno 250 interventi di cardio-chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore;

almeno 250 interventi di chirurgia generale e specialistica, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore.

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico di ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Art. 3.

Le «Norme generali comuni a tutte le scuole di specializzazione» soppresse con il presente decreto rettorale continuano a rimanere in vigore per le altre scuole di specializzazione istituite presso l'Università degli studi di Sassari e non ancora riordinate con i nuovi ordinamenti didattici, purché non in contrasto con le presenti norme.

Il presente decreto rettorale sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sassari, 23 settembre 1996

Il rettore: PALMIERI

96A6511

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 26 settembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 5 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 15 novembre 1995;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 41, concernente il corso di laurea in astronomia, è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 41.

Corso di laurea in astronomia

1. Presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è istituito il corso di laurea in astronomia.

2. La durata degli studi del corso di laurea in astronomia è di quattro anni; il consiglio di corso di laurea può articolare ciascuno dei quattro anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno.

3. Ai fini del proseguimento degli studi il corso di laurea in astronomia è riconosciuto affine al corso di laurea in fisica ed al diploma universitario in metodologie fisiche. Nell'ambito dei corsi affini, la facoltà riconoscerà gli insegnamenti seguiti con esito positivo, avendo riguardo alla loro validità culturale, propedeutica e professionale per la formazione prevista dal corso al quale sono richiesti il trasferimento o l'iscrizione. In tale occasione la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali stabilisce, salvo colloqui integrativi su argomenti specifici, e ferma restando l'equivalenza di due semestralità ad una annualità, i moduli che possono essere riconosciuti nel passaggio dall'uno all'altro dei corsi ed indica l'anno di corso cui lo studente può iscriversi.

4. I contenuti didattico-formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati al successivo comma 12.

5. L'attività didattico-formativa è organizzata sulla base di 19 annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati. I corsi integrati sono costituiti da due moduli semestrali e comportano comunque un unico esame finale.

6. Parte dell'attività di formazione potrà essere svolta, previo parere favorevole del Consiglio della struttura didattica e sotto la responsabilità del docente del corso, presso gli osservatori astronomici italiani e, previa stipula di apposite convenzioni, presso laboratori nazionali ed internazionali.

7. Un corso di insegnamento annuale è costituito da almeno settanta ore, di cui almeno venti di esercitazioni. Un modulo semestrale è equivalente a metà di una annualità. I corsi di laboratorio sono costituiti da almeno centoventi ore di attività didattiche, di cui due terzi relativi ad esperienze di laboratorio ed elaborazione dei dati e un terzo relativo alla parte teorica.

8. Entro il primo biennio del corso di laurea lo studente dovrà superare la prova di conoscenza di una lingua straniera di rilevanza scientifica, secondo quanto convenuto dal Consiglio della struttura didattica competente.

9. All'esame di laurea, che consiste nella discussione di una tesi scritta, si accede dopo aver superato le 19 annualità prescritte. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in astronomia.

10. La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali nel formulare il regolamento didattico di ateneo ed il regolamento delle strutture didattiche indicherà per ciascuna area gli insegnamenti attingendoli dalle aree e dai settori scientifico-disciplinari indicati nel successivo comma 12, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge 341/1990.

11. All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i consigli delle strutture didattiche determineranno, nel rispetto del precedente articolo, gli insegnamenti attivati. In particolare il Consiglio di facoltà:

a) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati), i cui nomi dovranno essere desunti dai settori scientifico-disciplinari. Stabilisce, inoltre, le qualificazioni più opportune, quali: I, II, istituzioni, esercitazioni, laboratorio, sperimentazioni, nonché tutte le altre che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

b) indica gli insegnamenti da frequentare e gli esami da superare al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità;

c) sceglie le relative discipline rispettando le indicazioni dei settori di cui al successivo comma 12.

12. Il corso di laurea è così articolato:

Area 1 - Matematica

Lo studente deve acquisire i concetti di base del calcolo differenziale ed integrale, dell'algebra lineare, della geometria, della meccanica analitica e dei continui, ed in generale gli strumenti matematici di base.

Sono obbligatorie le seguenti annualità:

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:

A01C Geometria;

n. 2 nel settore scientifico-disciplinare:

A02A Analisi matematica;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:

A03X Fisica matematica.

Area 2 - Fisica

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica generale, dei metodi di misura delle grandezze fisiche, dell'analisi dei dati e delle tecniche del laboratorio di fisica, dei principi della dinamica classica e relativistica, della meccanica dei fluidi, dei principi della termodinamica classica e statistica, dell'elettromagnetismo, dell'elettronica e dei dispositivi a semiconduttore, dell'ottica classica. Lo studente deve inoltre acquisire i fondamenti dell'elettrodinamica e della meccanica quantistica ed, in generale, le idee di base della fisica moderna. In particolare dovranno essere sviluppati i fondamenti della fisica teorica e dei metodi matematici connessi.

Sono obbligatorie le seguenti 6 annualità:

n. 2 nel settore scientifico-disciplinare:

B01A Fisica generale;

n. 2 di esperimentazioni nei settori scientifico-disciplinari:

B01A Fisica generale

e/o B03X Struttura della materia

e/o B04X Fisica nucleare e subnucleare

e/o B05X Astronomia ed astrofisica;

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:

B02A Fisica teorica;

n. 1 in uno dei settori scientifico-disciplinari:

B03X Struttura della materia;

B04X Fisica nucleare e subnucleare.

Area 3 - Chimica

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della chimica generale ed inorganica, con elementi introduttivi di chimica organica.

È obbligatoria la seguente annualità:

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:

C03X Chimica generale ed inorganica.

Area 4 - Astronomia, astrofisica e fisica spaziale:

Lo studente dovrà acquisire conoscenze di base sulle moderne tematiche astronomiche. Inoltre, in relazione alle competenze ed alle attività di ricerca localmente presenti, dovrà acquisire una preparazione più specifica

nel campo dell'astronomia osservativa da terra o dallo spazio, con le relative conoscenze tecnologiche, o dell'astrofisica teorica e della cosmologia.

Sono obbligatorie le seguenti annualità:

n. 3 nel settore scientifico-disciplinare:

B05X Astronomia ed astrofisica;

n. 1 di laboratorio nel settore scientifico-disciplinare:

B05X Astronomia ed astrofisica;

n. 1 di laboratorio nel settore scientifico-disciplinare:

B01A Fisica generale *ovvero*

B03X Struttura della materia *ovvero*

B04X Fisica nucleare e subnucleare *ovvero*

BO5X Astronomia ed astrofisica *ovvero*

K01X Elettronica.

n. 3 da scegliere tra i settori scientifico-disciplinari:

B01A Fisica generale;

B01C Didattica e storia della fisica;

B02A Fisica teorica;

B02B Metodi matematici della fisica;

B03X Struttura della materia;

B04X Fisica nucleare e subnucleare;

B05X Astronomia ed astrofisica;

C02X Chimica fisica;

K01X Elettronica;

K05A Sistemi di elaborazione dell'informazione;

K05B Informatica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 26 settembre 1996

Il rettore: MURARO

96A6465

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 24 settembre 1996.

Proroga del termine di chiusura degli investimenti e del termine di presentazione delle domande di erogazione relativi al programma operativo dell'iniziativa comunitaria Konver - Misura n. 2 e n. 3 e modifica del tasso di partecipazione del F.E.S.R. sulla misura n. 3.

La commissione europea in data 17 dicembre 1993 ha approvato, con decisione n. 3766, il programma operativo plurifondo Konver per l'anno 1993.

Con due circolari 27 giugno 1994, pubblicate nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 1994, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha stabilito le modalità di presentazione delle domande e le procedure per la concessione e l'erogazione dei contributi previsti dalla misura n. 2, per il sostegno alla riconversione, all'ampliamento ed all'ammodernamento di laboratori e centri di ricerca, e dalla misura n. 3, concernente iniziative che agevolino l'occupazione dei dipendenti in esubero nel settore della difesa, del predetto programma Konver.

A seguito della richiesta avanzata dallo Stato italiano, con lettera del 28 settembre 1994, la commissione europea, con decisione n. C (95) 1651 del 24 luglio 1995, ha approvato la modifica del piano finanziario e prorogato al 31 dicembre 1996 il termine per la chiusura dei pagamenti dei contributi alle imprese beneficiarie, rendendo possibile alle aziende precedentemente escluse dalle agevolazioni per insufficienza di fondi di entrare in graduatoria con copertura finanziaria.

Con circolare 4 dicembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 14 dicembre 1995, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viste le difficoltà delle aziende nel completare gli investimenti nei termini precedentemente stabiliti, ha prorogato il termine di realizzazione degli investimenti al 30 aprile 1996 ed il termine di presentazione delle domande di liquidazione dei contributi al 31 maggio 1996.

Considerato che la suddetta modifica del piano finanziario comporta, relativamente all'attuazione della misura n. 3, un maggiore tasso di partecipazione del Fondo europeo di sviluppo regionale - F.E.S.R. - e valutato il permanere delle difficoltà delle aziende nel completare gli investimenti, si ritiene opportuno stabilire che:

a parziale modifica del punto 2 della citata circolare 27 giugno 1994 misura n. 3, i nuovi limiti delle quote comunitarie e nazionali che concorrono alla determinazione del contributo pubblico sono pari al 65% a carico della CEE ed al 35% a carico dello Stato italiano;

a parziale modifica dei punti 4.6, 6.1 e 6.3 delle citate circolari 27 giugno 1994 misure n. 2 e n. 3, i nuovi termini di realizzazione degli investimenti e di presentazione delle domande di liquidazione dei contributi sono fissati rispettivamente al 15 ottobre 1996 ed al 26 ottobre 1996.

Per quanto concerne le procedure, la documentazione da presentare e le definizioni applicative si rinvia alle circolari precedentemente citate.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il direttore generale
della produzione industriale
AMMASSARI

96A6523

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Comunicato relativo alla pubblicazione dei bollettini contenenti gli elenchi aggiornati dei produttori di latte titolari di quota e dei quantitativi di produzione ad essi spettanti per il periodo 1996-1997.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo comunica a tutti i soggetti interessati che, con delibera del commissario di Governo n. 213 in data 30 settembre 1996 sono stati pubblicati i bollettini contenenti gli elenchi aggiornati dei produttori di latte titolari di quota e dei quantitativi di produzione ad essi spettanti per il periodo 1996-1997.

In applicazione dell'art. 4 della legge n. 468/1992 i bollettini di cui sopra sono stati inviati alle regioni per la messa a disposizione dei produttori interessati presso i relativi uffici decentrati dell'agricoltura.

96A6552

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 18 settembre 1996, ai sensi dell'art. 4, comma 21, del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 404, in favore di numero massimo 242 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Ceramica Vavid S.p.a., sede in Napoli, ed unità di Pastorano (Caserta), è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 maggio 1996 al 27 novembre 1996.

Il trattamento di cui sopra è ulteriormente concesso sino al 27 maggio 1997.

L'erogazione del trattamento, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata all'U.R.L.M.O. di Napoli come da protocollo dello stesso, in data 22 maggio 1996.

Pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza e assistenza sociale è autorizzato, là ove espressamente disposto, ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1996 per le motivazioni in premessa riportate, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 18 marzo 1996 al 17 luglio 1996, della ditta S.p.a. Morando Impianti, sede in Asti, unità di Asti.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Morando Impianti, con sede in Asti, unità di Asti, per il periodo dal 18 marzo 1996 al 10 giugno 1996.

Istanza aziendale presentata il 12 aprile 1996 con decorrenza 18 marzo 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 8 agosto 1996, n. 21297.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1996, è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 10 novembre 1995 al 9 maggio 1996, della ditta S.p.a. S.O.C.I.B., sede in Reggio Calabria (frazione Pellaro), è unità di Pellaro (Reggio Calabria).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. S.O.C.I.B., con sede in Reggio Calabria (frazione Pellaro), e unità di Pellaro (Reggio Calabria), per il periodo dal 10 novembre 1995 al 9 maggio 1996.

Istanza aziendale presentata l'11 dicembre 1995 con decorrenza 10 novembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

96A6530

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 18 settembre 1996 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 18 febbraio 1994, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Palermo: imprese impegnate nei lavori riguardanti il nuovo ospedale di Cefalù.

Comitato tecnico del 4 luglio 1996: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista

dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 18 febbraio 1994 al 17 agosto 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 18 agosto 1994 al 17 febbraio 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 18 febbraio 1995 al 17 agosto 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 18 agosto 1995 al 17 febbraio 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 18 febbraio 1996 al 17 maggio 1996 (limite massimo).

Con decreto ministeriale 18 settembre 1996 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 21 ottobre 1994, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Vibo Valentia (Catanzaro). imprese impegnate nella costruzione della casa circondariale di Vibo Valentia.

Comitato tecnico del 12 luglio 1996. favorevole

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 21 ottobre 1994 al 20 aprile 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 21 aprile 1995 al 20 ottobre 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 21 ottobre 1995 al 20 aprile 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 21 aprile 1996 al 20 ottobre 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 21 ottobre 1996 al 20 gennaio 1997 (limite massimo).

96A6529

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 18 settembre 1996 è accertata la permanenza della condizione di ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, della ditta A R.L. Cooperativa giornalisti e poligrafici, sede in Genova, unità di Genova.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dipendenti dalla A.R.L. Cooperativa giornalisti e poligrafici, sede in Genova, unità di Genova, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995

Con decreto ministeriale 24 settembre 1996 è accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 16 ottobre 1995 al 15 aprile 1997, della ditta S r.l Graficarta, sede in Milano, unità di Segrate (Milano).

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nonché all'art 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dipendenti dalla S r l. Graficarta, sede di Milano, unità di Segrate (Milano), per il periodo dal 16 ottobre 1995 al 15 ottobre 1996.

96A6528

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 7 ottobre 1996

Dollaro USA	1515,83
ECU	1894,03
Marco tedesco	989,90
Franco francese	292,72
Lira sterlina	2369,24
Fiorino olandese	882,22
Franco belga	48,072
Peseta spagnola	11,767
Corona danese	258,37
Lira irlandese	2425,33
Dracma greca	6,295
Escudo portoghese	9,793
Dollaro canadese	1119,77
Yen giapponese	13,599
Franco svizzero	1206,29
Scellino austriaco	140,71
Corona norvegese	232,86
Corona svedese	229,43
Marco finlandese	331,91
Dollaro australiano	1192,20

96A6599

UNIVERSITÀ DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la seguente facoltà dell'Università degli studi di Milano è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze politiche

settore scientifico-disciplinare. N14X «diritto internazionale», per la disciplina «diritto internazionale privato».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata. entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento del docente chiamato solo dopo aver accertato la disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento della relativa retribuzione.

96A6536

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 277 del 27 novembre 1995)

Nell'avviso citato in epigrafe, alla pagina 40, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, nella parte relativa al decreto del Ministero della sanità n. 712 del 9 novembre 1995 riguardante la specialità medicinale «SULTON» dove è scritto:

«confezione 10 compresse divisibili 15 mg: vecchio numero di A.I.C. 027164072, data decreto prima autorizzazione 22 aprile 1989, data ultimo decreto 31 ottobre 1994, nuovo numero di A.I.C. *037164134* (base 10) 0TWZH6 (base 32);»,

leggasi:

«confezione 10 compresse divisibili 15 mg: vecchio numero di A.I.C. 027164072, data decreto prima autorizzazione 22 aprile 1989, data ultimo decreto 31 ottobre 1994, nuovo numero di A.I.C. *027164134* (base 10) 0TWZH6 (base 32);».

96A6537

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1996

(D M. Tesoro 18 ottobre 1995 - *G.U.* n 270 del 18 novembre 1995)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I P.Z S , Piazza Verdi, 10 - Roma.

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n 387001 intestato a ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo» Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta, il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente, tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8 000 per spese postali

TARIFFE (*)

	Densità di scrittura fino a 67 caratteri/riga	Densità di scrittura da 68 a 77 caratteri/riga
Annunzi commerciali		
Testata (riferita alla sola intestazione dell inserzionista ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc) Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 114.000	L. 132.000
Testo Per ogni riga o frazione di riga	L. 38.000	L. 44.000
Annunzi giudiziari		
Testata (riferita alla sola tipologia dell'inserzione, ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc) Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 30.000	L. 35.000
Testo Per ogni riga o frazione di riga	L. 15.000	L. 17.500

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.
Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

CANONI DI ABBONAMENTO - 1996 (*)

(D M. Tesoro 18 ottobre 1995)

	ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	L. 360.000	L. 720.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000	L. 440.000
Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.550	L. 3.100

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S a s
Via Raiola, 69/D

CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I 253

ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S a s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G Cesare 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a s
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C. ESSEGICI S a s
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V. E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S n c
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macalle, 27

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L E.G I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 385.000
- semestrale	L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 72.500
- semestrale	L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 216.000
- semestrale	L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 72.000
- semestrale	L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 215.500
- semestrale	L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 742.000
- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 3 6 0 9 6 *

L. 1.400